

STATUTI GENERALI

ORDINE DEI FRATI MINORI
CONVENTUALI



ROMA **2019**

**STATUTI GENERALI
DELL'ORDINE DEI FRATI MINORI
CONVENTUALI**

STATUTI GENERALI

DELL'ORDINE DEI FRATI MINORI CONVENTUALI

Edite per disposizione del Reverendissimo
Fra Carlos A. TROVARELLI
120° Ministro generale
dopo il serafico Padre S. Francesco

ROMA
Convento Ss. XII Apostoli
2019



statuta generalia
ORDINIS FRATRUM MINORUM
CONVENTUALIUM

PROMULGAZIONE

Prot. N. 588/19

Carissimi Fratelli nel Signore!

“Questo lavoro è faticoso, ma è fatica ben spesa!” – sono le parole con le quali Papa Francesco ha commentato l’impegno che tutto l’Ordine ha messo nel rinnovo delle Costituzioni e nella preparazione dei nuovi Statuti generali, “che toccano elementi essenziali della vostra vita fraterna e missionaria”. Sono le parole che abbiamo sentito il 17 giugno, nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico, durante l’udienza concessa alla fine del 202° Capitolo generale.

Papa Francesco ha indicato anche il perché dell’importanza di tutto questo lavoro: “le Costituzioni sono lo strumento necessario per custodire il patrimonio carismatico di un Istituto e assicurarne la trasmissione futura. Esse, di fatto, esprimono la modalità concreta della sequela di Cristo proposta dal Vangelo, regola assoluta di vita per tutti i consacrati e particolarmente per i seguaci di San Francesco d’Assisi, i quali, nella professione, si impegnano a «vivere secondo la forma del santo Vangelo» (cfr. S. Francesco, *Testamento*, 14)”.

È compito di tutte le famiglie religiose interpretare costantemente il proprio patrimonio carismatico, regolandone la prassi con strumenti legislativi (cfr. CIC, can. 576). Ci ricorda però, il Santo Padre, che le Costituzioni e gli Statuti generali non solo “regolano” ma “custodiscono il patrimonio carismatico” ... assicurandone “la trasmissione futura”. Per noi, francescani, il carisma altro non è che vivere il Vangelo e – quindi – essendo state già approvate le nuove Costituzioni (2018), ci siamo dati i nuovi Statuti generali per indicarci vie ancora più concrete per vivere il Vangelo nell’odierna congiuntura storica.

E per questo, **con la presente, in forza del mio ufficio, dispongo la pubblicazione e promulgo il testo rinnovato degli Statuti generali dell’Ordine, con effetto immediato a partire dalla data odierna, 14 agosto 2019, festa di San Massimiliano M. Kolbe e vigilia dell’Assunzione della Beata Vergine Maria.**

L’edizione tipica degli Statuti, sulla quale dovranno basarsi le traduzioni nelle varie lingue, è quella italiana, a causa delle modificazioni che sono state approvate nell’ultimo Capitolo generale nella lingua italiana.



Promulgando oggi questa edizione degli Statuti generali, nel giorno in cui ricordiamo S. Massimiliano M. Kolbe, faccio ad ognuno il mio miglior augurio, e cioè: che possiamo di nuovo innamorarci del Vangelo e viverlo, con aiuto delle Costituzioni e degli Statuti generali, in maniera concreta e creativa, come ha fatto lui. Ci vuole tanta passione e tanto amore, infatti, secondo le parole attribuite al nostro santo confratello Martire, “solo amore è creativo!”.

“Il Vangelo dev’essere il nostro *vademecum*” – ci ha detto Papa Francesco. E poi ha aggiunto: “Ascoltatelo sempre con attenzione; pregate con esso, e sull’esempio di Maria, “Vergine fatta Chiesa” (cfr. S. Francesco, *Saluto alla B.V. Maria*, 1), meditatelo assiduamente, così che, assimilandolo, conformiate la vostra vita alla vita di Cristo”.

Il Signore Dio ci conceda di camminare sulle strade del Vangelo modellandoci a Cristo in maniera gioiosa e concreta, come ha vissuto il serafico padre San Francesco! E preghiamo la Vergine Maria, Assunta, che – avendo percorso per prima come discepola il cammino del suo proprio Figlio – interceda adesso per noi e per tutto l’Ordine.

Roma, Convento dei Santi Apostoli, 14 agosto 2019,
festa di san Massimiliano M. Kolbe,
vigilia della Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria

Fra Carlos A. TROVARELLI, *Ministro generale*
Fra Tomasz SZYMCZAK, *Segretario generale*



CAPITOLO I

Denominazione e struttura dell'Ordine

1.

Il nostro Ordine negli atti pubblici e ufficiali usi sempre la denominazione *Ordine dei Frati Minori Conventuali (OFMConv)* e i suoi membri siano chiamati *Frati Minori Conventuali*. In altre circostanze nulla vieta di usare denominazioni locali, come «*Minoriten*», «*Minoriti*», «*Franciszkanie*», «*Greyfriars*», «*Cordeliers*», ecc. (Costituzioni, art. 1, § 1).

2.

§ 1. Per erigere una Provincia sono necessari almeno cinque Conventi e quaranta frati professi solenni, in modo che si possa non solo provvedere al governo e alle opere di apostolato, ma anche garantire la qualità della vita evangelica e fraterna e assicurare la formazione iniziale e permanente e l'assistenza ai frati anziani o infermi (Costituzioni, art. 33, §§ 1-2).

§ 2. Per erigere una Provincia si deve assicurare che ci siano: la presenza di almeno tre frati per Convento; le



condizioni per una vita di fraternità e di preghiera; la capacità di darsi un governo autonomo, di animare i frati e di coordinare le varie attività; una pluralità di attività missionarie; un numero sufficiente di frati in formazione; e che abbia dimostrato un'iniziale capacità di autonomia economica. Queste condizioni vengano valutate e precisate nei documenti da presentare al governo dell'Ordine (Costituzioni, art. 33, § 2).

3.

- § 1. Una Provincia che per tre quadrienni consecutivi scende sotto il numero di quaranta frati professi solenni o di cinque Conventi, ordinariamente cessa di avere i requisiti per essere Provincia ed entra in una fase di transizione. Il Ministro generale con il suo Definitorio, sentite tutte le parti interessate (Costituzioni, art. 33, §§ 1 e 3), quanto prima proceda o alla rivitalizzazione della Provincia, o alla sua ridefnizione giuridica, tenendo conto dei criteri esposti negli Statuti generali, n. 2, §§ 1-2.
- § 2. Il Ministro generale con il suo Definitorio, sentite le Province e Custodie interessate, stabilisce di volta in volta le norme transitorie per la celebrazione del primo Capitolo provinciale o custodiale ordinario nel caso di Province o Custodie che si uniscono dando luogo alla nascita di una nuova Provincia o Custodia.



Le norme riguardano:

- a.** la nomina della Commissione pre-capitolare;
- b.** il numero dei delegati o la partecipazione di tutti i frati al Capitolo provinciale o custodiale;
- c.** il metodo dell'elezione del Ministro o Custode secondo le possibilità previste dal diritto proprio dell'Ordine;
- d.** il numero dei Definitori;
- e.** eventuali adattamenti funzionali alla convocazione del primo Capitolo provinciale o custodiale.

4.

§ 1. Dal momento in cui una Custodia viene eretta in Provincia decorre il tempo capitolare; entro il termine utile di un semestre deve essere convocato e celebrato il primo Capitolo provinciale. Nel frattempo governino quelli che sono in carica.

§ 2. Il giorno dell'erezione canonica è quello in cui l'erezione in Provincia è sancita con voto del Capitolo generale.

5.

§ 1. Una Custodia provinciale abbia finalità chiaramente articolate per la sua vita e la sua missione; esse vengano



approvate dal Capitolo provinciale. Sia il Ministro provinciale che il Custode provinciale presentino la propria relazione al Capitolo provinciale con la valutazione della vita e della missione della Custodia, alla luce delle finalità precedentemente approvate dal Capitolo provinciale. In modo analogo si agisca per una Custodia generale.

§ 2. La Custodia provinciale è per sua natura una fase di passaggio verso l'erezione a Provincia; pertanto si dia un progetto che le permetta di raggiungere tale obiettivo.

§ 3. In casi eccezionali, per il bene della Chiesa particolare e dell'Ordine, il Ministro generale con il consenso del suo Definitorio può permettere l'esistenza di una Custodia che, per condizioni ecclesiali, sociopolitiche e culturali specifiche, non è in grado di diventare Provincia.

6.

§ 1. Per erigere una Custodia provinciale, oltre al bene-
stare del Ministro generale con il consenso del suo
Definitorio, sono necessari almeno quattro Conventi
canonicamente eretti e almeno quindici frati profes-
si solenni; questo affinché la Custodia, secondo una
prudente valutazione del Capitolo provinciale, sia in
grado di condurre una vita di fraternità e reggersi in



modo autonomo. Il decreto di erezione venga promulgato dal Ministro provinciale (Costituzioni, art. 33, § 4).

§ 2. Per erigere una Custodia si deve inoltre assicurare: la presenza di almeno tre frati per Convento e le condizioni per una vita di fraternità e di preghiera, per una certa autonomia di governo e per una pluralità di attività missionarie. Vi siano inoltre: una sufficiente capacità di animazione dei frati e di coordinamento delle varie attività, un numero sufficiente di frati in formazione, un programma per la formazione permanente, l'assistenza ai frati anziani, malati o infermi e l'avvio di un progetto per una sufficiente autonomia economica. Queste condizioni vengano valutate e precisate nei documenti da presentare al governo dell'Ordine (Costituzioni, art. 33, § 2).

7.

§ 1. A suo tempo venga fatta dalla competente autorità una verifica sulla vita e sull'entità numerica della Custodia provinciale. Qualora, trascorsi trent'anni dall'erezione, a giudizio delle rispettive autorità generali o provinciali fosse manifesta l'incapacità della stessa di raggiungere la meta prefissa, si proceda ad una sua ridefinizione giuridica (Costituzioni, art. 33, §§ 1 e 3).



§ 2. Inoltre, se la Custodia provinciale scende sotto i quattro Conventi canonicamente eretti e sotto i quindici frati professi solenni si proceda ad una sua ridefinizione giuridica.

8.

La Custodia provinciale, eretta a norma delle Costituzioni, è persona giuridica ed è governata con autorità vicaria dal Custode provinciale, secondo quanto prescrivono le Costituzioni e gli Statuti provinciali (Costituzioni, art. 33, § 4).

9.

§ 1. La Delegazione provinciale è una struttura della Provincia di carattere transitorio, costituita da almeno due Conventi distanti dalla propria Provincia, situati in una medesima zona geografica, i quali abbiano di fatto almeno tre frati professi solenni ciascuno (Costituzioni, art. 30, § 2).

§ 2. a) Spetta al Ministro provinciale col suo Definitorio, avuto il consenso del Ministro generale, erigere la Delegazione provinciale.

b) Alla Delegazione provinciale è preposto un frate responsabile Delegato del Ministro provinciale, assistito da almeno due consiglieri.



- c) Il Delegato è nominato per il quadriennio dal Ministro provinciale con il suo Definitorio, dopo aver sentito i frati della Delegazione.
- d) I consiglieri svolgono l'incarico per il quadriennio e sono scelti dai frati residenti nella Delegazione riuniti in assemblea.
- e) Le facoltà conferite al Delegato, che non è superiore maggiore, vengono specificate nel decreto di nomina.

§ 3. Il Delegato partecipa come uditore al Capitolo generale, a condizione che la Delegazione provinciale abbia almeno dieci anni di istituzione canonica e vi risiedano almeno dieci frati.

§ 4. Il Delegato, se non è vocale al Capitolo provinciale, vi partecipa come uditore.

10.

Ciascuna Provincia e Custodia, secondo le proprie possibilità, abbia almeno un suo frate nella Custodia generale del Sacro Convento di Assisi, in base alle necessità della medesima Custodia (Costituzioni, art. 32).

11.

§ 1. Per l'erezione di un Convento si devono mandare al Ministro generale questi documenti e informazioni:



- a) il permesso scritto del Vescovo diocesano (CIC, can. 609, § 1);
- b) il voto del Capitolo provinciale o, secondo i casi, il benessere del Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio;
- c) le ragioni dell'erezione del Convento, con una breve descrizione del luogo, nonché dell'attività che i frati vi dovranno svolgere (CIC, can. 610);
- d) il nome del Santo al quale sarà intitolata la nuova casa;
- e) l'indirizzo postale del nuovo Convento.

§ 2. Il giorno dell'erezione canonica è quello che risulta dal decreto di erezione, promulgato dal Ministro provinciale.

12.

§ 1. In ogni Convento vengano collocati de familia almeno tre frati professi solenni, affinché si possa avere una sufficiente vita conventuale. Non si eriga un Convento se si prevede che probabilmente non vi potranno vivere e lavorare tre frati (Costituzioni, art. 226, § 2).

§ 2. La situazione di un Convento che venga a trovarsi con meno di tre frati sia valutata e risolta quanto prima dal Ministro o Custode.



13.

- § 1. Qualora il Capitolo provinciale o il Ministro provinciale con il suo Definitorio lo ritenga opportuno, può essere aperta una casa filiale, che comunque non è una casa canonicamente eretta. Essa è una presenza temporanea, con almeno due frati professi solenni. Il suo responsabile è delegato del Guardiano del Convento e i suoi componenti fanno parte del Capitolo conventuale al quale, come tutti i frati, fanno riferimento e rendono conto.
- § 2. Il responsabile della casa filiale viene nominato dal Ministro provinciale sentito il Capitolo conventuale.
- § 3. Non deve essere aperta una casa filiale che non sia in prossimità geografica al Convento, e quindi non permetta una concreta partecipazione alla vita della fraternità.
- § 4. Se nella casa filiale non viene riscontrata la partecipazione alla vita della fraternità, il Ministro con il suo Definitorio proceda all'esame della situazione e la risolva prima della scadenza del proprio mandato.
- § 5. Se dopo dodici anni dall'apertura non viene eretta in Convento, la casa filiale sia soppressa dal rispettivo Ministro con il suo Definitorio. In casi eccezionali la casa filiale può rimanere tale oltre questi limiti, per decisione del Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio.



14.

Compete al Ministro generale con il consenso del suo Definitorio subordinare, senza sopprimere, un Convento canonicamente eretto a un altro a modo di casa filiale, sempre rispettando i criteri espressi al n. 13 degli Statuti generali.

15.

- § 1. La cessione di un Convento ad altra Provincia o Custodia viene fatta secondo le indicazioni delle Costituzioni, art. 29.
- § 2. La cessione di un Convento alla diretta giurisdizione del Ministro generale ha luogo, dopo il consenso del Capitolo della Provincia concedente, con l'accettazione del Ministro generale con il consenso del suo Definitorio, e sentito anche il Vescovo Diocesano quando si tratta di opere esterne (CIC, can. 612).



CAPITOLO II

La vita di unione con Dio

16.

§ 1. Nei Conventi in cui vi sono eremi o case di preghiera viva una fraternità che sia centro di animazione francescana, aperta anche ai laici, se le circostanze lo permettono, a giudizio del Ministro o Custode e del suo Definitorio.

§ 2. Nell'istituzione di tali case, si precisino le finalità, le motivazioni, la situazione economica e il progetto comunitario.



CAPITOLO III

La vita fraterna in comunione

Titolo I

Premessa

17.

Non si assumano impegni che impediscono ai frati di vivere la vita fraterna (Costituzioni, art. 118, § 1).

Titolo II

Il Capitolo conventuale

18.

§ 1. Il Guardiano prepari, prima del Capitolo, l'ordine del giorno e lo renda noto ai frati almeno due giorni prima della sua celebrazione (Costituzioni, artt. 227, § 1; 228, § 2).

§ 2. Anche i frati si sentano interessati a proporre, per scritto, altri argomenti da trattare, in modo che il Guardiano possa inserirli nell'ordine del giorno.



19.

- § 1. Il Capitolo conventuale venga celebrato secondo il *direttorio* proprio.
- § 2. Alla parte del Capitolo conventuale dedicata a promuovere la vita fraterna e spirituale, e che non richiede atti legali, possono partecipare, con il consenso dello stesso Capitolo, anche i professi temporanei (Costituzioni, art. 228, § 1).

20.

- § 1. Il Guardiano abbia cura di annunciare per tempo la data del Capitolo conventuale, in modo che possano parteciparvi tutti i frati.
- § 2. I frati non si sottraggano all'obbligo di partecipare al Capitolo conventuale se non per un giusto motivo, approvato dal Guardiano.
- § 3. Se il Guardiano, senza gravi motivi, ricusasse di celebrare il Capitolo conventuale, secondo quanto prescritto nelle Costituzioni, art. 228, § 2, il Ministro provinciale dovrà provvedere in modo conveniente.

21.

Sotto la guida del Guardiano, il Capitolo conventuale elabori un progetto e un programma annuale di vita fraterna che sia verificato alla fine dell'anno (Costituzioni, art. 58, § 3).



Titolo III

Gli obblighi della vita fraterna

22.

§ 1. L'ordine di precedenza, quando è richiesto, si osservi così:

- a) in tutto l'Ordine: il Ministro generale, il Vicario generale, gli ex-Ministri generali, i Definitori generali;
- b) nella Provincia: il Ministro provinciale, il Vicario provinciale;
- c) nella Custodia: il Custode, il Vicario custodiale;
- d) nel Convento: il Guardiano, il Vicario, i frati professi solenni, i frati professi temporanei, i novizi.

§ 2. La precedenza tra i frati che hanno lo stesso ufficio è determinata dall'anzianità di professione solenne e poi dall'età (Costituzioni, art. 71).

23.

Il Guardiano, per giusta causa, può dare il permesso di assentarsi dal Convento entro i confini della propria Provincia, Custodia o nazione, ma per non più di trenta giorni continui. Oltre questi limiti è necessario il permesso del Ministro o Custode per i suoi frati, a meno che gli Statuti



provinciali o custodiali non prevedano diversamente, e del Ministro generale per i frati che vivono nei Conventi posti sotto la sua diretta giurisdizione.

24.

- § 1. Per ogni frate defunto si celebri nel suo Convento una messa e l'ufficio dei defunti; ogni presbitero della Provincia o Custodia celebri una messa. Gli altri frati partecipino alla messa esequiale comune, oppure ad un'altra messa.
- § 2. Gli stessi suffragi che si fanno per i singoli frati della Provincia o Custodia, si facciano anche per il Sommo Pontefice defunto, per il Ministro generale e per l'ex-Ministro generale.
- § 3. I suffragi per i genitori o per i fratelli e sorelle dei nostri frati vengano stabiliti dagli Statuti provinciali o custodiali (Costituzioni, art. 72, § 6).

25.

Per un novizio defunto, oltre alla messa delle esequie, venga celebrata un'altra messa dai frati presbiteri che vivono nel Convento del noviziato.



26.

Affinché si conservi devota memoria dei frati defunti e perché i frati si ricordino del dovere di suffragarli, si stabilisce quanto segue:

- a) alla morte di un frate, se ne dia subito notizia al Ministro o Custode, ai genitori e ai parenti del defunto;
- b) il Ministro o Custode comunichi la notizia alla Curia generale e alla Provincia o Custodia, secondo i casi, con lettera circolare nella quale tracci un breve profilo biografico del defunto e ricordi i suffragi da fare a norma delle Costituzioni e degli Statuti;
- c) una concisa sintesi biografica del defunto sia inserita nel necrologio.

Titolo IV

L'amministrazione dei beni

27.

§ 1. L'attività economica del Capitolo provinciale o custodiale o del Ministro o Custode con il suo Definitorio deve attuarsi secondo le deliberazioni e i programmi precedentemente discussi e approvati insieme, e in conformità allo spirito francescano, ai consigli



evangelici e alle direttive ecclesiali e civili (CIC, can. 635, §§ 1-2; CCEO, cann. 424-425).

§ 2. Lo stesso principio si applichi analogamente al Guardiano e al Capitolo conventuale.

28.

§ 1. L'amministrazione venga esaminata trimestralmente dal Ministro o Custode con il suo Definitorio. L'Economo provinciale o custodiale dia relazione di tutta l'amministrazione almeno ogni trimestre; una volta all'anno, a nome del Ministro o Custode e del suo Definitorio, faccia, a norma degli Statuti, a tutti i Conventi una relazione sullo stato economico della Provincia o Custodia; inoltre, ad ogni Capitolo ordinario provinciale o custodiale presenti il resoconto di tutta l'amministrazione, a partire dal Capitolo precedente (CIC, can. 636, § 2).

§ 2. Il Ministro generale con il suo Definitorio tratti di amministrazione una volta ogni trimestre e ne abbia il resoconto dall'Economo. In ogni Capitolo generale l'Economo dell'Ordine presenti un resoconto che comprenda tutta la sua amministrazione (Costituzioni, art. 90).



29.

§ 1. Gli ufficiali, sotto la vigilanza dei Ministri, Custodi e/o Guardiani, registrino esattamente e fedelmente tutti i redditi, le spese, tutti gli affari e i mutamenti economici nei registri di amministrazione, dai quali devono risultare chiaramente e distintamente lo stato e i resoconti di tutta l'amministrazione e delle singole sottoamministrazioni (CIC, can. 1284).

§ 2. Prima che i resoconti vengano resi pubblici, i registri di amministrazione siano firmati dal Ministro, Custode o Guardiano e dagli ufficiali, siano posti in visione ai frati nel tempo e nel modo più conveniente, e si sottopongano anche all'esame del visitatore.

30.

Poiché è la fraternità stessa ad essere responsabile di tutto, nel Capitolo conventuale si facciano i resoconti degli introiti e delle spese di qualsiasi amministrazione e si sottopongano al giudizio dei capitolari. Annualmente poi si mandi al Ministro o Custode la relazione amministrativa del Convento, a meno che gli Statuti provinciali o custodiali non stabiliscano diversamente (CIC, can. 1284, § 3).



31.

La designazione di un frate a rappresentante legale della Provincia, Custodia o di altro ente giuridico spetta al Ministro o Custode con il consenso del suo Definitorio, a meno che gli Statuti provinciali o custodiali non dispongano diversamente, tenendo conto delle norme civili (Costituzioni, art. 83 e CIC, can. 118).

32.

§ 1. La responsabilità ultima per l'amministrazione dei beni risale al rispettivo Ministro o Custode con il suo Definitorio (CIC, can. 636, § 1).

§ 2. Le strategie (principi e limiti) degli investimenti vengono stabilite in Capitolo provinciale o custodiale salvaguardando quanto indicato nelle Costituzioni circa l'attenzione ai poveri (artt. 14, § 3; 17, § 1; 18, § 2 e 21) e riguardo l'economia solidale all'interno dell'Ordine (art. 20, §§ 1-2; cfr. CIC, can. 634).

§ 3. Spetta ai Ministri e Custodi con i rispettivi Definitori verificare l'operato dei responsabili riguardo agli investimenti a partire dai seguenti principi:

- a) gli investimenti sono permessi e gestiti solo a livello provinciale o generale e, con il permesso del Ministro con il rispettivo Definitorio, anche a livello Custodiale;



- b) gli investimenti siano secondo la dottrina sociale della Chiesa;
- c) negli investimenti e nei conti finanziari e bancari siano sempre apposte firme disgiunte di due frati;
- d) i titoli finanziari e le proprietà immobiliari siano intestati all'ente ecclesiastico-giuridico;
- e) nel caso in cui l'ente sia riconosciuto e l'intestazione sia nominativa, si aggiunga alla firma anche il titolo dell'ufficio amministrativo di cui il frate è responsabile pro tempore;
- f) nel caso che l'ente non sia ancora riconosciuto, il frate intestario rediga, quando assume l'incarico, un regolare testamento a favore di un designato frate dell'Ordine;
- g) si consultino gli esperti, anche laici, di economia.

33.

Gli ufficiali dell'amministrazione abbiano a cuore di conservare in buono stato i beni affidati alla loro cura (Costituzioni, art. 84, §§ 1-5).

34.

All'inizio della gestione di qualsiasi amministrazione deve essere fatto l'inventario di tutti i beni e poi periodicamen-



te riveduto. Ogni amministratore al termine dell'ufficio o dell'incarico consegna al suo successore l'inventario debitamente aggiornato. Soprattutto siano sempre aggiornati gli inventari delle cose di valore per antichità, arte e preziosità (CIC, can. 1283).

35.

Assolto il mandato, ogni Ministro, Custode e Guardiano consegna al suo successore i registri dell'amministrazione, firmati da lui e dagli ufficiali.

36.

- § 1. I documenti legali riguardanti i diritti e i beni di ogni singola persona giuridica, a norma degli Statuti, vengono custoditi in luogo sicuro.
- § 2. Estinta qualche persona giuridica dell'Ordine, i suoi beni passano alla persona giuridica immediatamente superiore. È dovere del rappresentante legale dell'Ordine, nel rispetto degli accordi concordatari e delle leggi vigenti di un Paese, rivendicare a nome di tutto l'Ordine i beni e i diritti di una Provincia o Custodia generale estinta (CIC, can. 123).

37.

I registri o libri proposti per l'amministrazione (copia cartacea rilegata, oltre che l'eventuale formato elettronico) sono:



- a) il registro delle entrate, tenuto dall'esattore;
- b) il registro delle spese, tenuto dall'economo;
- c) il libro mastro delle entrate e delle spese;
- d) il registro degli atti notarili e delle cause giudiziarie;
- e) l'inventario ordinario;
- f) l'inventario delle cose di valore;
- g) il libro delle messe;
- h) il libro delle pie fondazioni e dei legati;
- i) i registri dei diversi fondi (CIC, can. 1284, § 2).

38.

- § 1. Le offerte delle messe da celebrare non vengano spese, né totalmente né parzialmente, prima della loro celebrazione. Le messe che non si possono celebrare in loco entro l'anno vengano consegnate quanto prima al Ministro o Custode. L'offerta va data in toto, ossia integralmente, a chi celebra la messa (CIC, cann. 953, 955 e 956).
- § 2. Le messe che prevedibilmente non possono essere celebrate nella Provincia o Custodia entro l'anno siano consegnate al Ministro generale (CIC, can. 956).
- § 3. Non si accettino legati con obblighi perpetui se non in casi eccezionali e previo consenso del Ministro



generale con il suo Definitorio; i legati temporanei si accettino soltanto con il consenso del rispettivo Ministro o Custode e suo Definitorio.

§ 4. I Ministri, Custodi e Guardiani vigilino affinché siano rispettate le volontà dei benefattori (Costituzioni, art. 19 e CIC, can. 1267, § 3).

39.

§ 1. Prima di dare inizio a qualsiasi costruzione edilizia o restauro di grande impegno, venga sentito il parere delle commissioni edilizia ed economica, se ci sono; inoltre si chieda sempre il parere di esperti, e da ognuno si faccia preparare un progetto particolareggiato. Tutto ciò sia attentamente studiato dal Capitolo competente o dal Ministro o Custode con il suo Definitorio, che poi dovranno prendere le decisioni per l'eventuale esecuzione dei lavori.

§ 2. Per ogni costruzione venga designato come prefetto un esperto in materia, con l'incarico di sorvegliare perché tutto sia eseguito a regola d'arte; questi esponga all'Economo il suo parere sulla spesa, e di tutto presenti la sua relazione al Capitolo competente o al Ministro o Custode e al suo Definitorio.



40.

Il Capitolo provinciale stabilisca per il quadriennio successivo l'ammontare delle spese straordinarie, oltre le quali è necessario il consenso del Ministro generale con il suo Definitorio (CIC, can. 638, § 1).

41.

Per le vendite, le permuta, gli affitti di beni immobili e per contrarre debiti, si osservi quanto segue:

- a) quando il valore della vendita, della permuta o del debito da contrarre supera i due terzi della somma stabilita dalla Santa Sede per la relativa nazione, si richiede il benestare anticipato del Ministro generale con il consenso del suo Definitorio;
- b) per quanto riguarda l'affitto di beni immobili, i rispettivi Ministri o Custodi con i loro Definitori fissino la durata dell'affitto e la somma annuale da richiedere (Costituzioni, art. 82, § 3; Statuti generali, n. 32, §§ 1-3).

42.

Compete al Capitolo generale o, fuori del Capitolo, al Ministro generale con il suo Definitorio, fissare i contributi delle Province e Custodie per le opere dell'Ordine (Costituzioni, art. 86, § 4).



43.

§ 1. Compete al Capitolo generale o, fuori del Capitolo, al Ministro generale con il suo Definitorio, salvo il diritto civile, fissare le modalità dei contributi delle Province e Custodie per il fondo di solidarietà fraterna, tenendo in considerazione l'impegno economico che le stesse sostengono per le loro missioni e la formazione (Costituzioni, art. 20, § 2), quali ad esempio:

- una percentuale del netto degli introiti annuali che provengono dal lavoro dei frati, dagli investimenti, dalle rendite e altre raccolte di fondi;
- una percentuale del netto proveniente dall'alienazione di immobili;
- l'offerta di un numero di messe da celebrare nella Provincia o Custodia;
- o altre modalità (Costituzioni, art. 86, § 5).

§ 2. Annualmente si mandi al Ministro generale la relazione amministrativa della Provincia o Custodia, secondo lo schema preparato dall'Economato generale (Cfr. Lettera circolare della CIVCSVA, Linee orientative per la gestione dei beni, 1.2 [2 agosto 2014]).

§ 3. Il Ministro generale con il suo Definitorio gestisce i fondi di solidarietà e dà un resoconto dettagliato ai Presidenti delle Conferenze o Federazioni nell'incontro annuale.



- § 4. Spetta ai Presidenti delle Conferenze o Federazioni condividere con le Province e Custodie le informazioni circa la solidarietà economica a livello dell'Ordine.
- § 5. Spetta al Capitolo provinciale o custodiale, o al Ministro provinciale con il suo Definitorio o al Custode con il suo Definitorio secondo gli Statuti provinciali, fissare le modalità dei contributi per la solidarietà all'interno della Provincia o Custodia a norma dei propri Statuti (Costituzioni, art. 86, § 2).

44.

Spetta al Capitolo provinciale o custodiale e, per motivi gravi, al Ministro o Custode con il suo Definitorio, indagare sui beni immobili dei Conventi e prendere decisioni sulla vendita di essi, o anche perché vengano destinati alle opere del Convento stesso e della Provincia o Custodia, sempre nel rispetto della volontà degli offerenti (CIC, can. 1267, § 3).

45.

Spetta ai Capitoli provinciali e custodiali stabilire registri uniformi per l'amministrazione e le norme per l'assicurazione sanitaria dei frati, per gli eventuali accantonamenti pensionistici (Costituzioni, art. 17, § 3) e per l'assicurazione dei beni, come pure circa una sicura collocazione di denaro o titoli. Gli Statuti provinciali e custodiali fissino con accuratezza queste ed altre cose del genere.



Capitolo IV

La missione dei frati

Titolo I

Attività missionaria dell'Ordine

46.

Fedeli allo spirito della vita francescana, tenuto conto delle circostanze e nell'osservanza delle norme stabilite, i frati si impegnino al massimo per promuovere il carisma del nostro Ordine sia nella Chiesa che nelle società e culture locali. Tutto ciò comprende: l'istituzione delle congregazioni francescane regolari, dell'Ordine Francescano Secolare (CIC, can. 303), della Milizia dell'Immacolata, nonché, per quanto è possibile, l'avviamento e lo sviluppo della vita contemplativa delle Clarisse.

47.

§ 1. I Ministri e Custodi favoriscano nei frati l'impegno sia alla *missio ad gentes* che alle nuove forme di evangelizzazione (CIC, can. 783 e Costituzioni, artt. 118, §§ 1-2; 123, § 1).



- § 2. La specifica formazione dei frati che passano da una Provincia o Custodia ad un'altra, specialmente se in una nazione e cultura diversa:
- a) deve compiersi in sedi adatte dell'Ordine, o anche presso altri istituti specializzati nel rispetto delle norme ecclesiali locali;
 - b) per tutti deve poi integrarsi nelle culture della terra di missione (Costituzioni, art. 125, §§ 1-2).
- § 3. I frati siano disponibili per essere inviati dai rispettivi Ministri e Custodi anche in altre Province e Custodie dell'Ordine, sia per essere di aiuto ai frati di quelle Province e Custodie sia per aprire una nuova presenza in una nazione (Costituzioni, artt. 95, § 2 e 124, § 2).
- § 4. I frati possono essere assegnati dai propri Ministri e Custodi ad una casa di formazione o ad altro ministero comune a livello di Conferenza o Federazione (Costituzioni, art. 31, §§ 2 e 4) anche se tali attività sono collocate fuori dei confini della Provincia o Custodia di affiliazione.
- § 5. Nel caso in cui vi siano frati che da una Provincia o Custodia vadano in missione in un'altra Provincia o Custodia, sia stipulata e sottoscritta dai rispettivi Ministri o Custodi, con il consenso dei loro Definitori, una dichiarazione di intenti e di collaborazione tra le due Province o Custodie, nella quale siano indicati i



termini e i tempi della collaborazione. Ci sia inoltre una specifica convenzione per il frate che mantenesse i diritti provinciali nella Provincia o Custodia di origine. Tuttavia si raccomanda come prassi normale l'affiliazione ad tempus del frate alla Provincia o Custodia in cui opera, e ciò per dare stabilità al suo impegno.

§ 6. I Ministri siano disponibili ad offrire ai frati la possibilità di sperimentare la vita francescana fuori della patria e della propria cultura, in modo da favorire in loro il discernimento circa la loro vocazione missionaria nelle diverse culture e nelle periferie (Costituzioni, art. 180).

48.

§ 1. Spetta solo al Ministro generale con il consenso del suo Definitorio approvare una prima presenza in un Paese.

§ 2. Il Ministro generale affidi questa presenza a una Provincia con il consenso del Capitolo provinciale. La Provincia può beneficiare della collaborazione di altre Province o Custodie.

§ 3. Nel caso in cui un Vescovo diocesano chieda l'apertura di una nuova presenza ad una Provincia questa non venga accettata dal Capitolo provinciale senza il previo benestare del Ministro generale con il consenso



del suo Definitorio (CIC, can. 609, § 1; CCEO, can. 509, § 1).

49.

Il Delegato generale per l'animazione missionaria partecipi come uditore al Capitolo generale.

50.

Le singole Province o Custodie o i segretariati nazionali per le missioni possono mandare direttamente gli aiuti economici a qualche missione per un'opera missionaria; però, dell'aiuto mandato informino sempre il Ministro generale.

51.

Le missioni che chiedono sussidi alla Curia generale, all'inizio dell'anno e prima di ricevere tali sussidi, trasmettano le informazioni richieste dal Ministro generale e dal suo Definitorio.

52.

Le richieste di aiuto economico presentate alla Curia generale devono prima essere approvate dai rispettivi Ministri con il consenso del loro Definitorio.



53.

I rispettivi economati tengano il conto esatto delle donazioni raccolte sia per i progetti di sviluppo missionario, sia per le necessità dei frati in missione.

Titolo II**L'apostolato parrocchiale****54.**

§ 1. Per quanto riguarda l'accettazione di una parrocchia (Costituzioni, art. 121, §§ 1-2), prima che si giunga alla firma della convenzione con il Vescovo diocesano (CIC, can. 520, § 2), si devono trasmettere al Ministro generale i seguenti documenti e informazioni:

- a) la petizione del Ministro provinciale, nella quale sia chiaramente esposto il motivo dell'accettazione della parrocchia, ci sia una succinta descrizione degli edifici esistenti o di quelli da costruire per le opere parrocchiali, e il numero delle parrocchie già affidate alla Provincia o Custodia;
- b) una copia della lettera del Vescovo diocesano, con la quale viene offerta la parrocchia;
- c) il testo della convenzione proposta tra la curia vescovile e la curia provinciale o custodiale;



d) il benessere del Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio, con il quale viene approvata l'accettazione della parrocchia e anche, almeno in linea di massima, la convenzione (CIC, cann. 520, 681). In tutta la trattativa il Ministro o Custode non ometta di sentire anche il parere del Capitolo del Convento interessato.

§ 2. Il testo della convenzione definitiva, debitamente firmato, venga mandato alla Curia generale (Costituzioni, art. 121, § 2).

Titolo III

L'assistenza spirituale alle Clarisse e all'Ordine Franciscano Secolare (OFS)

55.

§ 1. È compito del Ministro generale con il consenso del suo Definitorio, sentite le parti interessate, nominare il Delegato generale per le Clarisse, il cui mandato dura quattro anni. Lo stesso Delegato è anche responsabile degli Istituti aggregati.

§ 2. Ogni Provincia o Custodia, nel cui territorio sono presenti le Clarisse Urbaniste, abbia il suo Delegato nominato dal Ministro o Custode con il consenso del suo Definitorio, sentito il parere dei Monasteri interessati.



§ 3. Il Delegato provinciale o custodiale faccia la relazione al proprio Capitolo.

56.

La cura spirituale dell'Ordine Francescano Secolare è stata affidata dalla Santa Sede al Primo Ordine e al Terz'Ordine Regolare (CIC, can. 677, § 2).

57.

Tutti i frati, nella formazione iniziale e permanente, vengano istruiti con cura e diligenza su tutto ciò che riguarda l'OFS: storia, diritto, prassi, spiritualità, affinché poi si possano scegliere tra di loro gli Assistenti spirituali, capaci di conservare nell'OFS il genuino spirito francescano e di attirare tutti i membri a seguire l'esempio di S. Francesco, di promuovere la collaborazione con le altre componenti della Famiglia francescana, tenendo conto di quanto stabilito nelle *Costituzioni generali dell'OFS* e nello *Statuto per l'assistenza spirituale e pastorale all'OFS* (Costituzioni, art. 75, § 3).

58.

I frati ai quali spetta la cura dell'OFS si ricordino che sono chiamati ad un servizio verso i nostri fratelli e sorelle che vivono nel mondo. Non si intromettano indebitamente nella loro vita privata, salvo i casi previsti dal diritto.



59.

- § 1. Per tutto l'Ordine l'Assistente spirituale venga scelto dal Ministro generale; per le varie nazioni gli Assistenti spirituali vengano scelti dai rispettivi Ministri o Custodi o dalla rispettiva Conferenza o Federazione, seguendo quanto stabilito nelle *Costituzioni generali dell'OFS* e nello *Statuto per l'assistenza spirituale e pastorale all'OFS*.
- § 2. L'incarico di Assistente generale spirituale dell'OFS viene conferito per la durata di sei anni.
- § 3. Il Ministro o Custode competente, sentito il consiglio della fraternità interessata, nomina l'Assistente spirituale tenendo conto di quanto stabilito nelle *Costituzioni generali dell'OFS* e nello *Statuto per l'assistenza spirituale e pastorale all'OFS*.

Titolo IV

L'apostolato mariano

60.

- § 1. Fedeli alla tradizione mariana dell'Ordine (Costituzioni, art. 1, § 6) e all'eredità di S. Massimiliano Maria Kolbe (Costituzioni, art. 1, § 7), i nostri frati si sforzino di cooperare in ogni occasione con la Presi-



denza internazionale e nazionale della Milizia dell'Immacolata (M.I.), per lo sviluppo e l'apostolato della stessa Milizia, in conformità agli Statuti approvati dalla Santa Sede.

- § 2. Il Ministro generale è l'Assistente internazionale della M.I., secondo gli Statuti generali della M.I. (art. 30). Egli, sentito il suo Definitorio, può nominare un frate come suo delegato per l'assistenza della M.I.
- § 3. In ogni Provincia e Custodia, a norma degli Statuti provinciali o custodiali, si nomini un Delegato per l'apostolato mariano e/o l'Assistente della M.I.

61.

- § 1. Si faccia un accordo scritto per le spese e per il numero dei frati che svolgono la loro attività presso il Centro Internazionale M.I. di Roma, o altrove.
- § 2. Se a una Provincia o Custodia è associata una sede o un centro M.I., il loro rapporto sia regolato da una convenzione approvata dal Ministro o Custode con il suo Definitorio.
- § 3. I Conventi nei quali i frati vogliono seguire l'ideale della M.I. abbiano uno statuto proprio, approvato dal Capitolo provinciale o custodiale, che determini la natura e la finalità della loro missione.



§ 4. Il Ministro o Custode collochi i frati in questi Conventi, tenendo conto del loro statuto proprio.

62.

I frati, durante il periodo della formazione iniziale, siano istruiti in modo particolare sulla dottrina riguardante la beata Vergine Maria e il suo culto, per poter in seguito promuovere e dirigere le varie opere di apostolato mariano (Costituzioni, artt. 140, § 7 e 168, § 3).

Titolo V

L'attività ecumenica e il dialogo interreligioso

63.

§ 1. Spetta al Ministro generale con il consenso del suo Definitorio nominare il Delegato generale per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso. Il Delegato generale rappresenta il Ministro generale nei rapporti con i competenti dicasteri pontifici, e nei congressi e raduni dove è richiesta la presenza dell'Ordine.

§ 2. Lo stesso, analogamente, si faccia anche dal Ministro o Custode con il consenso del suo Definitorio per la propria Provincia o Custodia, se lo si crede opportuno.



§ 3. Il Delegato generale e il Delegato provinciale tengano al corrente i frati sul progresso del movimento ecumenico.

64.

I Delegati collaborino con i responsabili della formazione, affinché l'attenzione ai temi ecumenici ed interreligiosi sia presente nella formazione iniziale e permanente dei frati.

Titolo VI

Giustizia, Pace e Integrità del Creato

65.

È compito del Ministro generale, con il consenso del suo Definitorio, nominare il Delegato generale per Giustizia, Pace e Integrità del Creato. Questi rappresenta lo stesso Ministro generale presso il competente dicastero pontificio e nei congressi e incontri dove è richiesta la presenza dell'Ordine.

66.

§ 1. Il Ministro o Custode, con il consenso del suo Definitorio, nomini il Delegato provinciale o custodiale per Giustizia, Pace e Integrità del Creato.

§ 2. Se in alcune Province e Custodie non fosse possibile individuare un tale Delegato, il Ministro o Custode



può cercare la collaborazione a livello interprovinciale o di Conferenza o Federazione. Con apposita convenzione, un frate adatto e preparato può essere nominato per l'animazione di più Province e Custodie dai Ministri e Custodi interessati, oppure a livello di Conferenza o Federazione.

67.

Il Delegato generale per Giustizia, Pace e Integrità del Creato e il Delegato provinciale o custodiale hanno il compito speciale di incoraggiare le attività dei frati nella direzione della giustizia, della pace e dell'integrità del creato. Inoltre informino rispettivamente l'Ordine e la Provincia o Custodia circa gli sviluppi di questi temi.

68.

La Commissione internazionale per Giustizia, Pace e Integrità del Creato, se costituita dal Ministro generale con il suo Definitorio, è coordinata dal Delegato generale.

69.

Il Delegato generale e i Delegati provinciali e custodiali collaborino con i responsabili della formazione, affinché l'attenzione alla dottrina sociale della Chiesa e la sua applicazione pratica, pastorale ed omiletica sia presente nella formazione iniziale e permanente dei frati.



Titolo VII

Opere apostoliche speciali

70.

- § 1. Le opere apostoliche, la cui natura esiga un regolamento particolare, siano approvate dal Capitolo provinciale o custodiale e rette da uno statuto approvato dal Ministro o Custode con il suo Definitorio (CIC, can. 677, § 1).
- § 2. Il Capitolo provinciale o custodiale, se stabilito dagli Statuti provinciali, valuti la sostenibilità delle opere sotto il profilo carismatico, economico e delle risorse umane (CIVCSVA, “Economia a servizio del carisma e della missione”, Orientamenti, 6 gennaio 2018, nn. 34-37).
- § 3. Coloro che sono competenti in un’arte o in una disciplina la esercitino per il bene della Chiesa, dell’Ordine e della società, con il consenso del Ministro o Custode se l’impegno è prolungato, o del Guardiano se è temporaneo.



Capitolo V

La formazione dei frati

71.

Qualora la casa di noviziato legittimamente eretta, per cinque anni consecutivi non svolga la sua funzione, il rispettivo Ministro o Custode informi il Ministro generale, al quale compete di emanare il decreto di soppressione con il consenso del suo Definitorio (CIC, can. 647, § 1 e Costituzioni, art. 132, § 2).

72.

§ 1. Dopo la professione i neo-professi firmino l'atto di professione, insieme a chi l'ha ricevuta e ai due testimoni, nel *Libro delle Professioni*.

§ 2. Il Ministro o Custode che riceve la professione dia comunicazione al Ministro o Custode del neoprofesso, qualora questi viva fuori della sua Provincia o Custodia (CIC, can. 656, n. 5).

73.

Una buona formazione spirituale necessita di mezzi adatti, come i ritiri e i colloqui; si serve principalmente



dell'apporto del direttore spirituale (CIC, can. 630, § 1; CCEO, can. 538, § 3).

74.

Gli Statuti provinciali e custodiali indichino i documenti necessari, in vista della rinuncia dei beni, che il neo-professo solenne deve redigere in forma valida anche secondo il diritto civile (CIC, can. 668, § 1 e 4; CCEO, can. 533; Costituzioni, art. 15, § 2).

75.

Il frate per cambiare, dopo i voti solenni, quanto disposto per i suoi beni - purché non vi siano diritti acquisiti di terzi - e per disporre dei beni che, dopo la professione solenne, gli pervenissero per eredità o qualsiasi altro titolo, o dei beni ai quali non avesse tempestivamente rinunciato prima della professione, necessita della licenza scritta del Ministro o Custode con il consenso, se il caso lo richiede, del suo Definitorio (CIC, can. 668, §§ 2-3; CCEO, can. 533).

76.

Tutti i frati in formazione iniziale devono apprendere almeno una delle lingue ufficiali dell'Ordine, oltre la propria, sotto la supervisione del Ministro provinciale.



77.

§ 1. I frati di voti solenni che attendono agli studi nel post-noviziato partecipino al Capitolo conventuale, a meno che gli Statuti propri, per gravi motivi, non stabiliscano diversamente (Costituzioni, art. 228, § 1).

§ 2. Durante la loro formazione iniziale, i frati sotto la guida del maestro facciano frequenti raduni sul modello del Capitolo conventuale in modo che gli stessi formandi possano sperimentarne l'efficacia formativa e prepararsi debitamente ad una responsabile partecipazione al Capitolo conventuale.

78.

Durante gli anni della formazione vengano segnalati quei giovani che mostrino attitudine per la formazione, per l'animazione, per l'insegnamento o per la ricerca scientifica.

79.

Tutti i frati professi temporanei non orientati al sacerdozio continuino a rimanere fino alla professione solenne o almeno per un triennio dopo il noviziato in una casa di formazione comune a tutti i professi temporanei (CIC, can. 659, §§ 1-2, 660; CCEO, can. 536, § 2).



80.

I frati di voti solenni neo-ordinati e neo-professi non orientati al sacerdozio partecipino ai corsi particolari annuali di formazione permanente della durata di circa una settimana per almeno i primi cinque anni (CIC, can. 661 e Costituzioni, art. 177, §§ 1-2).

81.

Il direttorio di formazione provinciale o custodiale programmi per tutti i frati professi solenni un periodo di formazione permanente che duri due o più settimane, definendo la frequenza e lo scopo specifico (Costituzioni, art. 178, §§ 1-4).

82.

Particolare attenzione sia data ai corsi di formazione permanente tenuti ad Assisi ed organizzati dalle varie Conferenze o Federazioni.

83.

Il Ministro generale con il suo Definitorio nomina il Delegato generale per la formazione nell'Ordine, il quale partecipa come uditore al Capitolo generale.



CAPITOLO VI

Il governo dell'Ordine

Titolo I

Progetto operativo dell'Ordine

84.

L'Ordine, ai suoi vari livelli, si dia un progetto, che abbia come finalità una presenza più significativa ed efficace nella Chiesa e nel mondo. In tale progetto:

- a) ponga come priorità la sequela di Cristo nella vita fraterna e nella formazione;
- b) preveda la pluriformità di attività, per meglio esprimere lo specifico del carisma della nostra famiglia;
- c) comprenda anche un'analisi delle risorse a disposizione, sia di personale che finanziarie, per assicurarsi che i progetti proposti possano essere sostenuti e realizzati (CIVCSVA, "Economia a servizio del carisma e della missione", Orientamenti, 6 gennaio 2018, nn. 34-37).



85.

Il governo centrale:

- a) verifichi se l'Ordine realizza i principi del nostro carisma espressi nella Regola e nelle Costituzioni letti alla luce dei segni dei tempi e delle attuali esigenze della Chiesa;
- b) verifichi se le Province e Custodie nelle loro attività rispondono alle varie situazioni culturali locali;
- c) promuova lo sviluppo delle Conferenze e Federazioni e il dialogo tra le Province e Custodie e tra le Conferenze e Federazioni all'interno di tutto l'Ordine;
- d) faciliti la collaborazione nel campo della formazione, dello studio, dell'interscambio dei frati e delle risorse economiche;
- e) indirizzi la vita e la missione dell'Ordine nella prospettiva della giustizia, della pace e dell'integrità del creato;
- f) sia la voce dell'Ordine nei confronti della Chiesa e del mondo.



Titolo II

La celebrazione dei Capitoli

Nota: Le norme giuridiche per la celebrazione dei Capitoli sono contenute nelle Costituzioni e negli Statuti generali; il modo però, ossia la procedura, si trova nei rispettivi direttori.

Articolo 1: Norme comuni

86.

Dal giorno dell'indizione del Capitolo generale, provinciale o custodiale incomincia il tempo capitolare, nel quale sono vietati quei cambiamenti che sono contro i diritti e le norme da osservare nelle elezioni in vista del Capitolo stesso. Inoltre si eviti di prendere decisioni che possano condizionare la vita dell'Ordine o della Provincia o Custodia, eccetto in caso di necessità o urgenza.

87.

I Capitoli ordinari si devono celebrare secondo *il Direttorio per la celebrazione del Capitolo*, approvato dal Capitolo generale. E questo, nelle debite proporzioni, si deve osservare anche nel Capitolo straordinario, come pure, salvo sempre il diritto, nella celebrazione del Capitolo custodiale (CIC, can. 631, § 2 e 632).



88.

§ 1. Nella prima sessione del Capitolo viene confermato l'Attuario ed eventuali suoi aiutanti, scelti possibilmente tra i frati non vocali del Capitolo e designati dal Ministro o Custode con il suo Definitorio prima del Capitolo stesso. Si nominino opportunamente anche il Consiglio di Presidenza, gli altri ufficiali ritenuti necessari per lo svolgimento del Capitolo e i loro assistenti. Nel Capitolo ordinario, se lo si crede opportuno, si possono costituire delle commissioni, per esaminare in Capitolo i vari problemi.

§ 2. Il Consiglio di presidenza e le commissioni constino di almeno tre vocali. Lo stesso Preside del Capitolo presiede il Consiglio di presidenza, mentre il Preside di ogni commissione viene scelto dai suoi componenti: quest'ultimo, a suo tempo, presenti al Capitolo una relazione firmata da tutti i membri. Il Ministro provinciale neo-eletto fa parte di diritto del Consiglio di presidenza (Costituzioni, artt. 198 e 209).

89.

§ 1. Il Consiglio di presidenza deve curare che lo svolgimento del Capitolo proceda secondo il *Direttorio per la celebrazione del Capitolo*, e che le norme del diritto universale e del diritto proprio siano osservate con



esattezza; deve anche sciogliere i dubbi e le controversie in fatto di procedura e di votazioni.

§ 2. Compete a questo Consiglio la revisione degli atti capitolari e, se sono stati redatti con fedeltà, firmarli insieme con l'Attuario, a nome dei capitolari.

90.

§ 1. Gli uditori delle cause hanno il compito di prendere in considerazione le questioni o lamentele o denunce firmate che giungessero al Capitolo e che vengono trasmesse loro dal Consiglio di presidenza: essi devono esaminarle e, se opportuno, proporre alla valutazione e alla decisione del Capitolo le risposte o le proposte di soluzione (CIC, can. 631, § 3).

§ 2. È bene che i revisori dei conti siano nominati prima del Capitolo. Gli Statuti provinciali stabiliscano le regole per la loro nomina. Essi esaminino tutti i registri amministrativi ed esprimano al Capitolo il loro giudizio, prima che si proceda alle elezioni.

91.

Prima delle elezioni è giusto che i capitolari parlino tra di loro con coscienza e carità, e con il Preside del Capitolo, sui candidati che ritengono più idonei.



92.

- § 1. Per quanto riguarda le proposte, i voti vengono espressi con le formule: *placet*, *non placet*, *placet iuxta modum*. Chi vota *placet iuxta modum* deve presentare entro quattro ore dalla fine della seduta il *modus* debitamente firmato all'Attuario del Capitolo; passato questo termine il *modus* decade.
- § 2. La formula *placet iuxta modum* equivale ad un voto favorevole; ma quando si tratta della votazione definitiva di una proposta o di uno schema, quella formula rende il voto nullo.

93.

- § 1. I testi legislativi (le Costituzioni e gli Statuti generali, provinciali e custodiali) sono approvati con il consenso della maggioranza qualificata dei vocali, ossia i due terzi dei voti dei presenti (CIC, cann. 119, 587; Costituzioni, art. 6).
- § 2. Anche nelle sessioni plenarie, quando si tratta di materia contro il diritto universale, oppure di una questione di grande importanza che deve essere proposta dal Consiglio di presidenza e giudicata dal Capitolo con la maggioranza assoluta dei voti, affinché la votazione possa essere considerata favorevole deve ottenere la maggioranza qualificata, ossia i due terzi dei voti dei presenti (CIC, can. 119; Costituzioni, art. 187, § 3).



94.

Se ad alcuni capitolari risultasse di fatto che qualche proposta è stata negligenemente trascurata, la stessa dovrà essere presentata per la discussione, se a tale scopo si sarà ottenuta una petizione firmata da un terzo dei vocali.

95.

Affinché una proposta già approvata o già respinta possa venir nuovamente discussa, è necessario che, espletata la procedura della petizione sottoscritta da un terzo dei vocali e presentata dal Consiglio di presidenza, tale discussione ottenga il gradimento della maggioranza qualificata, ossia i due terzi dei voti dei presenti.

96.

Spetta al moderatore porre fine alla discussione e far procedere alla votazione. A ogni vocale tuttavia è concesso proporre la fine della discussione con votazione immediata, o proporre il differimento della votazione, purché tale proposta sia accettata dalla maggioranza assoluta dei presenti.

97.

§ 1. Prima della terza sessione del Capitolo, quando si tengono le elezioni, siano designati dal Consiglio di presidenza almeno due vocali come scrutatori (CIC, can.



173, §§ 1-2), e almeno due frati come lettori dei voti: a tempo debito costoro saranno proposti all'approvazione del Capitolo.

§ 2. Durante il Capitolo, i problemi di ordinaria amministrazione che non si possono rimandare, vengano trattati e risolti dal Ministro o Custode con i suoi Definitori.

98.

Prima della conclusione del Capitolo, o anche in altro momento adatto, il Ministro in forza del suo ufficio, riuniti tutti i frati, li esorti al culto divino, all'osservanza della disciplina, della Regola serafica e delle Costituzioni; raccomandandi la carità, la pace e le altre virtù religiose.

Articolo 2: Il Capitolo generale

99.

§ 1. Il Capitolo generale ordinario viene indetto sei mesi prima della sua celebrazione, previa notificazione fatta alla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica (CIC, can. 631; CCEO, can. 512; Costituzioni, art. 198).

§ 2. Si celebri nel luogo stabilito dal precedente Capitolo o, se ci sono dei giusti motivi, in altra sede, che dovrà



essere stabilita dal Ministro generale con il consenso del suo Definitorio, dopo aver sentito i Presidenti delle Conferenze e Federazioni (Costituzioni, art. 198).

100.

§ 1. Una Provincia che al tempo della celebrazione del Capitolo provinciale ordinario ha cento frati professi solenni affiliati con voce attiva (100-149), elegga un delegato per il Capitolo generale e un altro delegato ogni altri cinquanta frati (150-199, 200-249, ecc.). L'elezione dei delegati al Capitolo generale si fa per schede nel Capitolo provinciale, senza però tener conto dei frati affiliati alla propria Custodia provinciale e di coloro che sono privi di voce attiva e passiva, a tenore delle Costituzioni, art. 78, §1 (CIC, can. 631, § 2, Costituzioni, art. 200, § 1).

§ 2. Inoltre, se lo ritiene opportuno, dopo aver consultato i Presidenti delle Conferenze e Federazioni, il Ministro generale con il suo Definitorio nomini vocali *pleno iure* al Capitolo generale fino a sette fratelli religiosi di voti solenni (Costituzioni, art. 200, § 1).

101.

§ 1. Il Ministro generale chieda per tempo a tutti i Ministri e Custodi di inviare al governo dell'Ordine proposte



di temi da trattare in Capitolo generale; anche singoli frati possono proporre dei temi (CIC, can. 631, § 3; CCEO, can. 512, § 2). Sia stabilita la data oltre la quale i temi inviati non potranno essere accettati.

§ 2. Il Ministro generale stabilisca, con il consenso del suo Definitorio, l'elenco delle materie da trattare nel Capitolo e lo mandi a tutti i capitolari. Ogni singolo tema sia presentato in maniera adeguata in un apposito *instrumentum laboris*; questo sia inviato almeno due mesi prima del Capitolo, in modo che i vocali possano giungere al Capitolo debitamente preparati.

§ 3. Durante lo svolgimento del Capitolo generale si possono eccezionalmente proporre al Consiglio di presidenza nuovi temi che abbiano ricevuto il parere positivo, scritto, di almeno un terzo dei vocali.

102.

Prima della prima sessione del Capitolo, il Ministro generale con il suo Definitorio esamini le lettere testimoniali dei vocali, dovendosi comprovare il loro diritto di partecipare al Capitolo.

103.

Il Consiglio di presidenza è formato dal Ministro generale, che lo presiede, dal Vicario generale e dai Presidenti delle



Conferenze o Federazioni in quanto essi sono anche i Presidenti dei ceti.

104.

- § 1. Per la discussione preliminare dei problemi dell'Ordine sono costituiti i ceti di vocali, secondo l'appartenenza alle Federazioni o Conferenze: AFCOF (ceto dell'Africa); CEF (ceto dell'Europa Centrale); CFF (ceto dell'America del Nord, della Gran Bretagna, dell'Irlanda e dell'Australia); FALC (ceto dell'America Latina); FAMC (ceto dell'Asia); FEMO (ceto dell'Europa Orientale); FIMP (ceto Inter-Mediterraneo). Ogni ceto elegga il segretario.
- § 2. Nel caso in cui un delegato della Provincia operi in una Conferenza o Federazione diversa dalla sua Provincia di affiliazione, partecipa al ceto della Conferenza o Federazione in cui opera.
- § 3. A discrezione del Consiglio di presidenza, alcuni temi possono essere trattati in gruppi misti.
- § 4. Gli uditori e i periti partecipano al ceto in cui vivono. Solo il Ministro Generale, il suo Vicario e il Segretario del Capitolo non sono tenuti ad iscriversi ai ceti.
- § 5. Un capitolare può partecipare per *modum actus* a una seduta di altro ceto, con il consenso del Presidente del proprio ceto e dell'altro, però senza diritto di voto.



§ 6. Spetta ai Presidenti dei ceti regionali dirigere il proprio ceto e consultarlo, comunicare quindi alla Commissione centrale le conclusioni delle discussioni fatte sulle singole proposte.

105.

La Commissione centrale è composta dai membri eletti dai singoli ceti, confermati poi dal Capitolo.

106.

I frati uditori e periti, nella Commissione centrale e nelle sessioni plenarie hanno esclusivamente voce consultiva: essi infatti vi partecipano su indicazione del Consiglio di presidenza. Invece nelle sedute dei ceti, ogni ceto deve stabilire se essi possono prendere la parola e se godono del diritto di voto.

107.

È richiesta la maggioranza assoluta (più della metà) dei voti dei vocali presenti per sospendere l'applicazione di qualche norma degli Statuti generali riguardante la celebrazione del Capitolo generale, come pure per modificare o perfezionare le predette norme, a condizione che almeno un terzo dei vocali ne abbia fatto richiesta scritta al Consiglio di presidenza.



108.

I moderatori, designati dal Capitolo, guidino le sessioni plenarie alternandosi; essi comunichino l'ora delle sessioni e gli argomenti da trattare; provvedano che le relazioni, le discussioni, le votazioni procedano con ordine, consultandosi - se lo credono opportuno - col Consiglio di presidenza e con gli altri moderatori, e anche chiedendo nei casi più gravi il voto del Capitolo. Se un moderatore nell'esercizio della sua funzione desidera esprimere il suo parere, ceda il turno ad altro moderatore. Il moderatore di turno partecipi alle sedute del Consiglio di presidenza, per essere al corrente del procedere delle discussioni.

109.

§ 1. Nel Capitolo ordinario vengano presentate e discusse, nell'ordine, le seguenti relazioni, già in possesso dei capitolari dall'inizio del Capitolo:

- a) la relazione del Ministro generale, nella quale confluiranno le relazioni che i Definitori generali delle diverse aree dell'Ordine gli procureranno sulla base delle relazioni dei Ministri provinciali e Custodi;
- b) la relazione del Procuratore generale;
- c) la relazione del Delegato generale per la formazione;
- d) la relazione dell'Economo generale;



- e) la relazione del Delegato generale per l'animazione missionaria;
- f) la relazione del Postulatore generale;
- g) la relazione del Delegato generale per le Clarisse;
- h) la relazione dell'Assistente spirituale dell'OFS;
- i) la relazione del Delegato dell'Assistente internazionale della M.I.;
- j) la relazione del Delegato generale per Giustizia, Pace e Integrità del Creato;
- k) la relazione del Delegato generale per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso;
- l) la relazione del Delegato generale per le Comunicazioni, incluse le statistiche dell'Ordine.

§ 2. Il Ministro generale, con il consenso del suo Definitorio, potrà decidere che vengano presentate in Capitolo eventuali altre relazioni, qualora particolari circostanze o impegni dell'Ordine lo esigano.

§ 3. Il Ministro generale con il suo Definitorio decida quali relazioni devono essere lette integralmente o presentate sinteticamente, dopo aver sentito i Presidenti delle Conferenze o Federazioni dell'Ordine.

§ 4. Le relazioni dei Definitori generali delle diverse aree dell'Ordine siano a disposizione dei vocali al Capitolo.



110.

- § 1. Le relazioni da presentare al Capitolo generale contengano un'esposizione dei fatti veramente obiettiva e debitamente motivata.
- § 2. Le relazioni delle Province e delle Custodie devono informare obiettivamente sulla vita e sull'attività dei frati nei confronti della Regola e delle Costituzioni; devono pure dare tutte quelle notizie che servono a tracciare un quadro obiettivo dello stato della Provincia o della Custodia.
- § 3. Ogni relatore sia pronto a rispondere ad ulteriori interrogazioni dei capitolari.

111.

- § 1. L'elezione del Vicario generale viene fatta dal Capitolo per schede su proposta del Ministro generale. Egli diventa membro del Definitorio e non può ricoprire altri uffici.
- § 2. Il Capitolo elegge poi per schede anche gli altri Definitori generali, su proposta del Ministro generale: vale a dire i Definitori delle diverse aree dell'Ordine e il Segretario generale. Ogni cetto proponga al Ministro generale uno o più candidati come rispettivo Definitore.
- § 3. I neo-eletti come Definitori diventano capitolari a pieno diritto. Se questi sono Ministri o Custodi, a loro



subentrano come vocali al Capitolo i rispettivi Vicari, con immediata convocazione da parte del Preside.

112.

Il Procuratore dell'Ordine viene nominato a norma delle Costituzioni, art. 207. Egli partecipa al Capitolo generale come uditore.

113.

§ 1. L'Economo generale viene eletto dal Capitolo per ballottazione, su proposta del Ministro generale (Costituzioni, artt. 82, § 2 e 84, § 2). Egli partecipa al Capitolo generale come uditore.

§ 2. Allo stesso modo viene eletto l'Esattore generale (Costituzioni, artt. 82, § 2 e 84, § 2).

§ 3. L'ufficio dell'Economo generale e l'incarico dell'Esattore generale non sono cumulabili (Costituzioni, art. 84, § 5).

114.

Le spese per la celebrazione del Capitolo generale siano ripartite tra i partecipanti su proposta del Ministro generale con il suo Definitorio.



Articolo 3: Il Capitolo provinciale

115.

- § 1. Il Capitolo provinciale ordinario viene indetto dal Ministro generale almeno tre mesi prima della sua celebrazione, a meno che qualche grave ragione non consigli altrimenti (Costituzioni, art. 209, § 1).
- § 2. Il Ministro generale può anticipare o posticipare il Capitolo provinciale ordinario, ma di un termine non superiore ai sei mesi.
- § 3. In casi eccezionali e per il bene della stessa Provincia o Custodia, il Ministro generale con consenso del suo Definitorio, può anticipare o posticipare il Capitolo provinciale o custodiale di un termine superiore a sei mesi.

116.

- § 1. Il Ministro generale con il consenso del suo Definitorio e per giusti motivi può concedere a tutti i frati professi solenni di una Provincia o di una Custodia generale il diritto di partecipare al Capitolo provinciale o custodiale, su richiesta del Ministro provinciale o del Custode generale, con consenso del rispettivo Definitorio (Costituzioni, art. 210, § 2).



- § 2. Gli Statuti provinciali possono, per giusti motivi, concedere a tutti i frati professi solenni di una Custodia provinciale il diritto di partecipare al Capitolo custodiale.
- § 3. Il Definitore generale partecipa come vocale ai Capitoli provinciali e custodiali della sua Conferenza o Federazione.

117.

- § 1. Il Ministro provinciale, oltre che *per delegati*, può essere eletto anche con *suffragio diretto* per presenza o per lettera, se così sarà stabilito dagli Statuti provinciali.
- § 2. Nell'elezione con suffragio diretto godono di voce attiva tutti i frati professi solenni, a norma delle Costituzioni, art. 231, esclusi coloro di cui all'art. 78, § 1 delle Costituzioni.
- § 3. Sistemi di elezione a suffragio diretto:

a) *Suffragio diretto in Capitolo, ossia per presenza*

Nel giorno e nell'ora stabilita, i frati elettori si radunano sotto la presidenza del Ministro generale o di un suo delegato, e l'elezione si faccia a norma delle Costituzioni, art. 191, §§ 1-5 (CIC, can. 164 s.).



b) Suffragio diretto per lettera

1) Il Ministro generale, il Custode provinciale e gli altri frati elettori, per l'elezione del Ministro provinciale mandino il loro voto su scheda con lettera raccomandata, chiusa in doppia busta, oppure la consegnino direttamente alla commissione. La commissione di tre frati, eletta dal Ministro provinciale con il suo Definitorio per il conteggio dei voti nell'elezione dei delegati, riceva dal Ministro provinciale tutte le buste intatte. Aperte le buste esterne, si mischino le buste interne contenenti le schede del voto: vengano aperte e si faccia il conteggio dei voti che ogni nome votato ha ottenuto. A chi avrà ottenuto la maggioranza necessaria a norma delle Costituzioni, art. 191, venga comunicata l'elezione e gli venga richiesto il consenso, che deve essere dato entro ventiquattro ore. L'elezione non venga pubblicata finché non si è avuta la conferma del Ministro generale, a norma delle Costituzioni, art. 191, § 5. Il neoeletto però assume l'ufficio soltanto all'inizio della terza sessione del Capitolo provinciale.

2) Se nessuno risulta eletto, se l'eletto non accetta, oppure non è confermato dal Ministro generale, a norma degli Statuti provinciali: o il suffragio epistolare viene ripetuto secondo le Costituzioni,



art. 191, § 4 (fino ad un massimo di cinque scrutini), o soltanto una o due volte (fino ad un massimo di tre scrutini); se l'elezione non avviene, il diritto di eleggere passa al Capitolo provinciale, nel quale si tengono i cinque previsti scrutini.

c) Suffragio diretto per lettera, da conteggiare in Capitolo

Il Ministro generale, il Custode provinciale e gli altri frati elettori, nel tempo stabilito dal Ministro provinciale e dal suo Definitorio, mandino alla Curia provinciale il loro voto, chiuso in doppia busta. Nel Capitolo provinciale radunato in sessione plenaria, gli scrutatori designati dallo stesso Capitolo aprano le buste esterne, conteggino e mischino quelle interne e leggano poi i voti in esse trovati. Il frate che avrà riportato la maggioranza richiesta dei voti è eletto Ministro provinciale. Se egli non accetta l'elezione o non viene confermato dal Ministro generale, oppure se nessuno ha ottenuto la maggioranza richiesta, il Ministro provinciale venga eletto a norma delle Costituzioni e delle leggi canoniche.

§ 4. È opportuno che, prima dell'eventuale conferma, il Ministro generale o il suo delegato conferisca personalmente con l'eletto.



118.

- § 1. Affinché si possa preparare per tempo, con esattezza e diligenza quanto è necessario al Capitolo, il Ministro provinciale comunichi quanto prima all'intera Provincia il giorno e il luogo della celebrazione del Capitolo.
- § 2. Indetto il Capitolo ordinario, si deve procedere all'elezione dei delegati, nella quale godono di voce attiva tutti i frati professi solenni affiliati in perpetuo e ad tempus alla Provincia; sono privi di voce passiva coloro che sono già capitolari di ufficio e coloro che sono elencati alle Costituzioni, art. 78, § 1.
- § 3. Il Ministro provinciale che ha lasciato l'ufficio durante il quadriennio, sia considerato come un ex-Ministro provinciale, col diritto di partecipare al Capitolo provinciale ordinario immediatamente successivo, al Capitolo straordinario, se ha luogo, e poi al seguente Capitolo provinciale ordinario. Ciò vale anche per il Vicario che, cessando dall'ufficio il Ministro provinciale durante il quadriennio, gli è succeduto (Costituzioni, art. 218).

119.

Almeno un mese prima del Capitolo, il Segretario della Provincia pubblici i nomi degli eletti. È ammesso il ricorso contro gli eletti e contro le modalità dell'elezione entro



quindici giorni dalla pubblicazione dei vocali. Al riguardo si tenga presente che: se un delegato non accetta l'elezione, oppure dopo aver accettato vi rinuncia - sempre a norma delle Costituzioni, art. 195, § 2 - se si tratta di elezione fatta per lettera, venendo a mancare per un motivo qualunque un delegato eletto per lettera con qualsiasi delle procedure, si elegga il primo non eletto nella graduatoria; se invece si tratta di elezione fatta nel Capitolo conventuale, il Capitolo, appena viene a conoscenza della rinuncia dell'eletto, proceda al più presto ad una nuova elezione.

120.

Prima della prima sessione il Preside, insieme col Ministro provinciale e il Segretario della Provincia, esamini le lettere testimoniali o gli atti delle elezioni dei delegati. Fatto ciò, il Segretario della Provincia pubblichi l'elenco dei vocali.

121.

Il Ministro provinciale con il suo Definitorio faccia trasmettere a tutti i capitolari e anche a tutti i frati professi solenni, almeno un mese prima del Capitolo, il testo delle relazioni, ad eccezione delle informazioni riservate. In tale caso si legge in aula solo un riassunto delle relazioni, insieme con la materia riservata.



122.

Le relazioni da presentare al Capitolo provinciale contengano un'esposizione dei fatti veramente obiettiva e debitamente motivata. Dopo l'ascolto delle relazioni, spetta al Capitolo decidere che cosa convenga comunicare agli altri frati.

123.

Confermata l'elezione, il Ministro provinciale si incontri col suo predecessore e con gli altri frati per farsi un'idea, valutate le qualità di ogni frate, di come preparare una lista di nomi da proporre per i diversi uffici nelle sessioni successive.

124.

- § 1. Il Ministro provinciale può designare i candidati idonei all'ufficio di Definitore: tocca però al Capitolo eleggere per schede i Definitori, indicando il nome.
- § 2. Su proposta del Ministro provinciale, tra i Definitori neo-eletti vengano designati per ballottazione il Vicario e il Segretario provinciale. Questi due uffici sono compatibili.
- § 3. I Definitori neo-eletti e i Custodi provinciali diventano capitolari a pieno diritto.



125.

- § 1. La celebrazione del Capitolo provinciale si svolge in due parti: la prima si conclude dopo la quarta sessione, a norma del *Direttorio per la celebrazione del Capitolo provinciale*. La seconda parte si celebri non prima di tre settimane dalla conclusione della quarta sessione.
- § 2. I Capitoli provinciali nella seconda parte elaborino il progetto quadriennale.
- § 3. Il progetto quadriennale provinciale sia in sintonia con quello sessennale dell'Ordine.

126.

I presidenti delle commissioni, su proposta del Ministro provinciale, siano eletti dal Capitolo per ballottazione, oppure fuori del Capitolo dal Ministro provinciale con il suo Definitorio (Costituzioni, art. 219).

127.

- § 1. Se gli Statuti provinciali non stabiliscono diversamente, il Ministro provinciale, almeno tre mesi prima della celebrazione del Capitolo, richieda, tramite suffragio epistolare, a tutti i frati professi solenni che vivono in una Custodia e che godono dei diritti provinciali, quale frate proponano per l'ufficio di Custode.



§ 2. La stessa commissione di tre frati, designata dal Ministro provinciale con il suo Definitorio per aprire le buste e conteggiare i voti per l'elezione dei delegati (Statuti generali, n. 135, c), riceva dal Ministro provinciale tutte le buste intatte, mandate dai frati della Custodia per lettera raccomandata. Aperte le buste esterne, come si fa per l'elezione dei delegati, vengano numerate le schede contenute, si mischino, si aprano, si faccia il conto dei voti riportati da ognuno. Si stendano gli atti relativi in doppio esemplare, vengano sottoscritti dagli altri due frati per essere presentati poi al Capitolo provinciale.

§ 3. La votazione si farà sui tre frati che hanno ottenuto più voti.

128.

§ 1. Nelle Custodie provinciali il Capitolo, se è previsto dagli Statuti provinciali, sia convocato dal Ministro provinciale e presieduto dallo stesso Ministro provinciale o da un suo delegato, a meno che non sia presente il Ministro generale (Costituzioni, art. 210, § 1).

§ 2. Sia celebrato in due parti, a norma del *Direttorio per la celebrazione del Capitolo provinciale*.

§ 3. I Capitoli custodiali nella seconda parte elaborino il progetto quadriennale.



§ 4. Il progetto quadriennale custodiale sia in sintonia con quello sessennale dell'Ordine.

129.

I decreti emanati dal Capitolo custodiale necessitano della conferma del Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio.

Articolo 4: Elezione dei delegati al Capitolo provinciale

1) Sistema di elezione dei delegati per Conventi

130.

§ 1. Nei Conventi in cui sono di famiglia almeno quattro frati con voce attiva, si eleggano i delegati secondo le seguenti proporzioni tra frati elettori e delegati da eleggere:

da 4 a 7 frati, 1 delegato;

da 8 a 14 frati, 2 delegati;

da 15 a 21 frati, 3 delegati;

da 22 a 30 frati, 4 delegati;

da 31 a 50 frati, 5 delegati;

da 51 a 100 frati, 6 delegati;

da 101 frati in poi, 7 delegati.



§ 2. Queste proporzioni possono essere modificate dal Capitolo provinciale, ma sempre in modo che la sostanza dello schema sia salva, e non si abbia mai più di un delegato per ogni quattro frati.

131.

Quando in un Convento si devono eleggere più delegati, è compito del Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio stabilire il modo dell'elezione:

- a) o i delegati vengono eletti ad uno ad uno da tutti i frati che godono di voce attiva;
- b) o tutti i frati che godono di voce attiva vengono divisi secondo l'ordine decrescente di professione solenne in tanti gruppi quanti sono i delegati da eleggere; i gruppi che sono più in basso possono avere, se è necessario, un vocale in più; i frati eleggano quindi un delegato dal proprio gruppo. Il presidente dei singoli gruppi è il più anziano di professione.

132.

§ 1. Per i Conventi che hanno meno di quattro frati con diritto di voto, il Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio proceda in uno dei seguenti modi:

- a) o vengono riuniti i Conventi secondo le regioni, in modo che in ogni raggruppamento risultino almeno quattro elettori;



b) o tutti i frati si dividono in gruppi verticali da quattro a sette, seguendo l'ordine decrescente di professione solenne, e l'elezione viene fatta per gruppi.

§ 2. È compito del Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio indicare un Convento nel quale venga fatta l'elezione, oppure stabilire che le elezioni si facciano per lettera.

§ 3. Se nella Provincia c'è un solo Convento che ha meno di quattro frati con voce attiva, questi vengano uniti ad un altro Convento dal Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio.

§ 4. Il Ministro provinciale vota nel Convento in cui è di famiglia.

133.

I frati che dimorano fuori Provincia e che a norma delle Costituzioni godono nelle elezioni di voce attiva e passiva, vengono divisi in gruppi dal Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio; i gruppi eleggono il loro delegato secondo le proporzioni suindicate. Se i frati sono meno di quattro, vengano uniti a uno o più Conventi, specialmente a quelli, se ce ne sono, in cui i frati sono meno di quattro.



134.

Quando l'elezione dei delegati si fa per schede, si osservi il diritto universale e il proprio. Quando l'elezione si fa per lettera è sufficiente la maggioranza relativa: in caso di parità è eletto il più anziano di professione solenne, e poi di età.

2) Sistema di elezione dei delegati dalla Provincia per collegi tripartiti

135.

Premesse

- a) Tre mesi prima della celebrazione del Capitolo provinciale venga comunicato il numero dei vocali, già determinato dal Capitolo precedente, in base alle esigenze della Provincia.
- b) L'elezione si fa per suffragio epistolare.
- c) Una commissione di tre frati, nominata dal Ministro provinciale con il suo Definitorio, conteggi tutti i voti e stenda gli atti dell'elezione da consegnare poi al Ministro provinciale.

136.

§ 1. Si formino tre collegi, o ceti, uniformi, disponendo secondo l'ordine di professione i frati della Provincia



che hanno voce attiva e passiva, in modo da ottenere tre gruppi: uno di frati più anziani, uno di frati di età media e il terzo di frati più giovani. Chi è già capitolare per altro diritto è privo di voce passiva, quindi il suo nome venga contrassegnato con un asterisco, per non essere eletto di nuovo.

- § 2. Tutti i frati eleggano dal proprio collegio una metà del numero stabilito di delegati, l'altra metà dagli altri due collegi. La scheda è invalida se il numero dei voti nel proprio collegio, o negli altri due, supera la metà; non è invece necessario che la metà venga raggiunta. Parimenti la scheda è invalida se l'elettore non ha espresso almeno un voto per ogni collegio. Se qualcuno ha indicato (benché invalidamente) un frate che già gode di diritto capitolare, la scheda resta valida purché non venga superato il totale né nel proprio collegio né negli altri due.
- § 3. È eletto da ogni collegio un terzo dei delegati, che abbiano conseguito la maggioranza dei voti.

137.

I delegati della Provincia possono essere eletti da un'unica lista, nella quale sono segnati tutti i frati che godono di voce passiva; sono esclusi solo coloro che già sono vocali d'ufficio e coloro che sono elencati all'art. 78, § 1 delle Costituzioni.



3) Sistema di elezione dei delegati sia del Convento che della Provincia

138.

- § 1. Indetto il Capitolo provinciale, si proceda quanto prima all'elezione dei delegati dei Conventi.
- § 2. Nei Conventi dove sono di famiglia almeno quattro frati con voce attiva, si osservino queste proporzioni tra frati elettori e delegati da eleggere:
da 4 a 12 frati 1 delegato;
da 13 frati in poi 2 delegati.
- § 3. Nelle Province che hanno più di cento frati professi solenni, valgono queste proporzioni:
da 4 a 15 frati 1 delegato;
da 16 frati in poi 2 delegati.
- § 4. Nei Conventi in cui si devono eleggere due delegati, essi vengano eletti separatamente tra i frati che godono di voce passiva. Nel primo e secondo scrutinio, per ogni delegato si richiede la maggioranza assoluta. Nel terzo ed ultimo scrutinio è sufficiente la maggioranza relativa. Il documento dell'elezione sia firmato da tutti i frati elettori.
- § 5. I Conventi nei quali ci sono meno di quattro frati con diritto di voto vengano raggruppati insieme dal Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio, in modo che gli elettori siano almeno quattro.



§ 6. I frati che dimorano fuori Provincia e hanno diritto di voto, siano riuniti dal Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio in un'unica lista, dalla quale siano eletti i delegati nella proporzione suindicata. Se i frati sono meno di quattro, siano aggregati ad uno o più Conventi, specialmente a quelli, se ve ne sono, in cui i frati sono meno di quattro.

§ 7. Il Ministro provinciale ha diritto di votare nel Convento in cui è di famiglia.

139.

Fatta così l'elezione dei delegati dei Conventi, gli altri delegati (cioè la differenza tra il numero dei vocali determinato dal Capitolo provinciale e quello dei vocali già eletti dai Conventi) vengono eletti da tutti coloro che hanno voce attiva. L'elezione si fa per suffragio epistolare da un'unica lista, nella quale sono elencati i frati che hanno voce passiva, esclusi i delegati dei Conventi e coloro che sono vocali per altro diritto e coloro che sono elencati all'art. 78, § 1 delle Costituzioni. L'elezione può essere fatta anche da una lista tripartita, secondo i criteri esposti negli Statuti generali, n. 136.

140.

Gli Statuti provinciali possono modificare il suddetto sistema, in modo che l'elezione dei delegati si faccia o per gruppi di Conventi (ossia per regioni), o per gruppi di Provincia.



Titolo III

Il Ministro generale e il suo Definitorio

141.

§ 1. Il Ministro generale, quando si allontana da Roma insieme con il Vicario, scelga come suo Delegato uno dei Definitori, che tratti gli affari di ordinaria amministrazione secondo le sue indicazioni (CIC, can. 137; CCEO, can. 988).

§ 2. Se tutti e due fossero impediti dall'esercitare il loro ufficio, il Delegato - se non è previsto diversamente - assuma il governo ordinario dell'Ordine.

142.

Se per qualsiasi causa restasse vacante sia l'ufficio di Ministro generale che quello di Vicario generale, il Definitore più anziano di professione assume il governo ordinario dell'Ordine e convoca il Capitolo generale, che deve essere celebrato non prima di tre mesi e non oltre sei dalla vacanza del generalato.

143.

È compito del Ministro generale con il consenso del suo Definitorio provvedere al governo di una Custodia generale



o anche di una Provincia, che a causa della scarsità di frati o per altre ragioni veda ridotta la sua possibilità di condurre una vita autonoma. Tutti questi provvedimenti devono essere comunicati al Capitolo generale immediatamente successivo.

144.

§ 1. Chiunque pensi in coscienza di non poter mettere in pratica un decreto del Ministro provinciale, può far ricorso al Ministro generale. In questo caso il frate esponga chiaramente le sue ragioni e vi unisca una copia autentica del decreto del Ministro provinciale.

§ 2. Il Ministro generale senta prima il Ministro provinciale; quindi, sentito anche il parere dei Definitori generali, risolva il caso in modo paterno.

Titolo IV

Gli uffici e gli incarichi della Curia generale

145.

I principali uffici e incarichi della Curia generale sono: la Procura generale, la Segreteria generale, l'Economato generale, la Postulazione generale per le cause dei santi, il Delegato generale per l'animazione missionaria dell'Ordine, il Delegato generale per la formazione, l'Assistenza



generale per le monache Clarisse e per le congregazioni aggregate, l'Assistenza generale spirituale dell'Ordine Francescano Secolare, l'Assistenza internazionale della Militia Immaculatae, il Delegato generale per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso, il Delegato generale per Giustizia, Pace e Integrità del Creato, il Delegato generale per le Comunicazioni (Costituzioni, art. 189, § 1 e 208).

146.

Gli uffici e gli incarichi siano retti da norme particolari emanate dal Ministro generale con il suo Definitorio, ed esercitino la loro attività alle dirette dipendenze del Ministro generale.

147.

Gli uffici e gli incarichi promuovano i rapporti con le commissioni delle Province e Custodie e con i corrispettivi uffici degli altri istituti religiosi, specialmente di quelli della Famiglia francescana e a noi più affini.

148.

§ 1. Ogni Provincia e Custodia abbia un archivio, secondo le indicazioni del CIC, can. 486, §§ 1-3.

§ 2. Nell'archivio della Provincia e Custodia si conservi un esemplare di ogni pratica trattata con la Curia generale.



Titolo V

Modo di procedere nelle adunanze del Definitorio

149.

In ogni adunanza del Definitorio il Ministro o Custode sottoponga a libera e fraterna discussione gli affari da trattare, secondo un ordine del giorno debitamente motivato e consegnato per tempo ai Definitori. Ai Definitori è permesso proporre in precedenza dei problemi da discutere.

150.

- § 1. I Definitori manifestino il loro parere secondo coscienza e conoscenza, e promuovano il bene dell'Ordine e della Chiesa con voto responsabile. Nei casi più difficili possono richiedere un congruo spazio di tempo per approfondire meglio la questione, o esigere che qualche problema sia risolto con votazione segreta.
- § 2. Nei casi in cui il Ministro o Custode necessita del consenso o del consiglio del Definitorio, egli non ha diritto di voto (CIC, can. 127; CCEO, can. 934). Se invece il Ministro o Custode e il Definitorio agiscono a modo di collegio, anche il Ministro e Custode hanno diritto di voto (CIC, can. 119).



§ 3. Il Ministro o Custode può chiedere per telefono il parere a qualche membro assente, quando ci sia una vera e reale difficoltà a riunire tutti insieme coloro che ne hanno il diritto, e ci sia urgente necessità di decidere (CIC, can. 127, § 1; CCEO, can. 934, § 1).

§ 4. Il Ministro o Custode può chiedere il parere dei Definitori per lettera, con un colloquio telefonico o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione, specialmente se a questo partecipano parecchi insieme, quando nei casi urgenti ci sia una vera e reale difficoltà a convocarli; sono esclusi i casi nei quali dal diritto universale e dal diritto proprio è richiesto il voto segreto.

151.

Il Segretario rediga tutti gli atti. In ogni adunanza del Definitorio vengano letti gli atti di quella precedente, e se si giudicano esposti esattamente, vengano sottoscritti da tutti i Definitori.

152.

Le leggi e le disposizioni della suprema autorità della Chiesa e dell'Ordine riguardanti la vita dei frati siano rese pubbliche ai frati anche attraverso il *Commentarium Ordinis*, corredate dalle necessarie spiegazioni.



Titolo VI

Il Ministro provinciale e il suo Definitorio

153.

§ 1. L'ufficio di Ministro provinciale è incompatibile con altri uffici, incarichi ed impegni esterni all'Ordine, a meno che non siano strettamente connessi con questo stesso ufficio.

§ 2. Se fosse impedito o vacante sia l'ufficio di Ministro provinciale che quello di Vicario provinciale, il Definitore più anziano di professione assuma il governo ordinario e informi immediatamente della vacanza degli uffici il Ministro generale, il quale convocherà il Capitolo (Costituzioni, art. 190, § 1).

154.

§ 1. Il Ministro provinciale o il Custode generale che devono restare più di un mese fuori dei confini della loro giurisdizione, avvisino prima il Ministro generale (CIC, cann. 629 e 1396).

§ 2. Le norme circa l'assenza del Custode provinciale e del Guardiano vengano definite dagli Statuti provinciali (Costituzioni, art. 194, § 3).



Titolo VII

Il Ministro provinciale e i Guardiani

155.

Almeno una volta all'anno il Ministro provinciale organizza un incontro con i Guardiani, affinché essi abbiano la possibilità di studiare i problemi della Provincia e di avere un opportuno scambio di informazioni e di esperienze. Analogamente agisca il Custode generale e provinciale.

Titolo VIII

Il Custode generale e il suo Definitorio

156.

L'elezione del Custode generale e del suo Definitorio necessita della conferma del Ministro generale o del suo Delegato.

Titolo IX

La visita canonica

157.

§ 1. Nel fare la visita canonica i visitatori legittimamente designati, con eventuali collaboratori, agiscono in



modo fraterno e pastorale e si preoccupino soprattutto della fedeltà alla vita religiosa e della concordia fraterna, seguendo le indicazioni del Direttorio per la visita canonica (CIC, can. 628, § 1).

- § 2. Ogni Conferenza e Federazione proponga al Ministro generale una lista concordata, verificata e congrua di frati con le qualità opportune per il servizio di visitatori generalizi (Cfr. Direttorio per la visita canonica).
- § 3. Se gli Statuti provinciali lo indicano, il Custode provinciale può fare una visita canonica ordinaria nella propria Custodia, oltre quella del Ministro provinciale o del suo delegato.
- § 4. Per gravi motivi il Ministro generale col consenso del suo Definitorio può indire una visita straordinaria in qualsiasi Provincia o Custodia.
- § 5. È doverosa una visita canonica generalizia durante ogni mandato provinciale, preferibilmente a metà mandato.
- § 6. È auspicabile che, dopo un anno dalla conclusione della visita canonica generalizia, il Definitore generale di area incontri il Ministro o Custode e il suo Definitorio per verificare se sono state adempiute le raccomandazioni formulate nella relazione finale.



158.

§ 1. Alla visita canonica ordinaria sono soggetti i frati, le case e i luoghi sacri (CIC, can. 628, § 1; CCEO, can. 420, § 2).

§ 2. Durante la visita i visitatori ascoltino e si preoccupino di conoscere i frati con semplicità e carità e li esortino ad una più stretta fedeltà alla vita evangelica, alla quale si sono impegnati con la professione religiosa. Inoltre i visitatori aiutino i frati e la fraternità nell'esaminare attentamente la loro vita e le loro opere. In particolare osservino come si svolge in comune la vita di preghiera e di fraternità, come pure la frequenza della celebrazione dei Capitoli conventuali. Con tutta pazienza e umiltà esortino coloro che sono negligenti e/o inadempienti.

§ 3. I visitatori verifichino se i frati danno testimonianza di povertà e facciano eliminare ciò che di superfluo e non conforme alla nostra povertà vi è nei Conventi.

159.

I frati si comportino con fiducia verso il visitatore, al quale, se legittimamente interrogati, sono tenuti, sotto l'obbligo giuridico e morale, a rispondere secondo la verità nella carità; a nessuno poi è permesso distogliere in qualsiasi modo i frati da questo obbligo, o impedire in altro modo gli scopi della visita (CIC, cann. 628, § 3; 220; 1399).



160.

- § 1. A conclusione della visita, i visitatori radunino i frati e diano loro consigli fraterni, raccomandazioni, o anche comandi su ciò che è necessario fare, tralasciare o anche correggere, per uno sviluppo sempre maggiore della vita e delle attività apostoliche.
- § 2. Una dichiarazione della visita fatta e il decreto circa quelle cose che i frati devono osservare e che devono essere comunicate alla fraternità, siano scritti o inseriti nei registri del Convento.
- § 3. Nella relazione da presentare al Capitolo provinciale ordinario, i visitatori esprimano la loro valutazione sulla vita e attività dei frati e segnalino gli aspetti positivi ed incoraggianti così come le carenze spirituali e materiali, se ve ne sono.

161.

Durante la visita il Ministro o Custode deve fornire al visitatore tutte le informazioni necessarie sulla vita e sull'attività dei frati della Provincia o Custodia.

162.

Il Ministro provinciale e il Custode provinciale, al termine delle rispettive visite canoniche, presentino al Capitolo provinciale la propria relazione sullo stato della Custodia (Statuti generali, n. 5, § 1).



Titolo X

La fraterna cooperazione tra le Province e Custodie

163.

Nel nostro Ordine tutti i frati, Conventi, Province e Custodie partecipano a un'unica fraternità. Per facilitare la vita fraterna e lo sviluppo di questa nostra fraternità il Ministro generale, in quanto animatore di tutto l'Ordine, insieme con il suo Definitorio e gli altri ufficiali del governo centrale favorisca la comunicazione, promuova l'unità, conservi le sane tradizioni dell'Ordine e faciliti una visione francescana ampia e critica della nostra presenza nel mondo.

164.

§ 1. Poiché la collaborazione risulta essere sempre più indispensabile per la vita dell'Ordine, le Province e le Custodie cooperino nel modo più ampio possibile:

- a) a tutti i livelli della formazione, dalla promozione vocazionale e formazione iniziale fino alla formazione permanente (esercizi spirituali, settimane di spiritualità, ecc.);
- b) nell'interscambio dei frati, come pure nelle risorse economiche per le attività apostoliche e missionarie;
- c) nell'assistenza dei frati anziani.



§ 2. La collaborazione tra le Province e Custodie si favorisca soprattutto a livello di Conferenze e Federazioni dell'Ordine (Costituzioni, artt. 31, § 2 e 223).

165.

Quando viene eretta una nuova Provincia o una nuova Custodia generale, tutti i frati che all'atto operano nel suo territorio provenienti da un'altra Provincia o Custodia sono affiliati *ipso facto* alla nuova Provincia o Custodia generale, a meno che prima dell'indizione del Capitolo della nuova Provincia o Custodia generale non riconfermino l'affiliazione alla Provincia o Custodia nativa (Costituzioni, art. 29, § 2).

166.

Il trasferimento dei frati da una Custodia generale a Conventi fuori della Custodia può essere fatto solo con il consenso del Ministro generale.

Titolo XI

Il Guardiano e il Capitolo conventuale

167.

§ 1. Il Guardiano nel governo ordinario del convento è coadiuvato dal Capitolo conventuale, che costituisce



il suo consiglio, nei casi indicati con le formule: *il Guardiano con il consenso o con il consiglio del Capitolo conventuale* oppure *sentito il Capitolo conventuale* (Costituzioni, artt. 58, § 3 e 229, § 2).

§ 2. In questi casi siano osservate le norme stabilite dalle Costituzioni a proposito del numero dei vocali (Costituzioni, art. 187, § 2) e dagli Statuti generali sulle varie procedure (nn. 18 e ss.).

168.

§ 1. Il Capitolo conventuale tratti collegialmente solo quegli affari che rientrano strettamente nell'ambito della sua autorità, che sono indicati con le formule: *è compito del Capitolo, il Capitolo stabilisca*, e simili.

§ 2. Quando si trattano gli affari suindicati, per la validità della deliberazione è richiesta la presenza dei due terzi dei vocali (Costituzioni, art. 187, § 1).

169.

§ 1. I vocali del Capitolo conventuale sono: lo stesso Preside e i singoli frati professi solenni ufficialmente collocati di famiglia in quel Convento dal Ministro o Custode (Costituzioni, art. 228, § 1; Statuti generali, n. 77).

§ 2. I vocali che devono eleggere i delegati al Capitolo provinciale secondo questi Statuti (nn. 130; 131; 132,



§ 1; 138, §§ 1-5), siano determinati dal Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio.

170.

Nei Conventi in cui i frati di famiglia vengono a trovarsi temporaneamente ed eccezionalmente soltanto in due, quando si devono trattare affari che esigono un atto giuridico, si proceda a norma delle Costituzioni, art. 89, riportando il parere di ambedue i frati in un apposito libro, come si fa per il Capitolo conventuale.

171.

Il Capitolo conventuale designi il suo Segretario, che avrà il compito di stendere con esattezza nel registro apposito tutti gli atti, e leggerli nel Capitolo successivo, in modo che tutti possano constatarne la conformità prima di sottoscriverli.

172.

Il Capitolo conventuale affidi ad un frate della fraternità l'incarico di cronista del Convento.

173.

Il Guardiano deve porre in esecuzione le deliberazioni prese collegialmente. Quando invece il Guardiano deve



ricorrere al consenso o al consiglio del Capitolo, si attenga alle norme delle Costituzioni, art. 185, § 1. Il Guardiano provveda affinché vengano eseguite anche quelle deliberazioni che sono state prese in fraterna intesa.

174.

Nel caso in cui, a giudizio del Ministro provinciale con il suo Definitorio e dopo aver sentito i frati del Convento, si costata che il Guardiano abbia, per negligenza, posto od omesso atti che abbiano provocato un danno grave ad altri, sia che si tratti di persone fisiche che giuridiche (il danno può essere fisico, morale, spirituale o patrimoniale) può essere rimosso dal suo ufficio. In tal caso è necessaria la conferma da parte del Ministro generale con il suo Definitorio (Costituzioni, art. 196, § 4).

Titolo XII

I Conventi soggetti direttamente al Ministro generale

175.

§ 1. Nella città di Roma, o anche altrove, ci possono essere dei Conventi generalizi, cioè direttamente soggetti alla giurisdizione del Ministro generale. L'esistenza di questi Conventi in Roma è motivata da una o l'altra



delle loro specifiche finalità, che sono le seguenti: il governo centrale dell'Ordine con i suoi uffici, l'istruzione accademica, la formazione iniziale e permanente, o una certa forma di apostolato generale dell'Ordine; fuori Roma può essere motivata solo da particolari e gravi circostanze, per le quali non ci sia di fatto la possibilità di far dipendere un Convento da alcuna Provincia o Custodia (Costituzioni, art. 34, § 1).

§ 2. La vita di tali Conventi generalizi è regolata da un apposito statuto approvato dal Ministro generale con il suo Definitorio.

176.

L'elezione del Guardiano nei predetti Conventi si fa a norma delle Costituzioni, art. 230, facendola tuttavia precedere da una fraterna consultazione dei frati del Convento.

177.

I frati che fanno parte del Definitorio dell'Ordine vengono assegnati a detti Conventi con l'elezione canonica; tutti gli altri a mezzo di lettere obbedienziali del Ministro generale, secondo le Costituzioni, art. 231, § 4.

178.

Il Ministro generale nel trasferire un frate da una Provincia o Custodia a un Convento sotto la sua immediata



giurisdizione, sentito il rispettivo Ministro o Custode, nella lettera obbedienziale indichi il servizio che il frate svolgerà in detto Convento generalizio, la durata e altri dettagli necessari, definiti dal Ministro generale.

179.

Durante la permanenza del frate nel Convento generalizio, la casa religiosa provveda alle sue legittime necessità, secondo il modello della nostra vita.

180.

Il frate esercita i diritti conventuali nel Convento in cui viene collocato di famiglia dal Ministro generale; i diritti provinciali invece nella sua Provincia o Custodia.

181.

§ 1. Ogni Convento abbia la propria amministrazione economica, da gestire tramite i propri ufficiali, a norma del diritto. Annualmente sia presentato il resoconto dell'amministrazione economica al Definitorio generale.

§ 2. L'Economo generale controlli due volte all'anno i registri di amministrazione dei Conventi generalizi. In tale circostanza, a seconda del caso, provveda alle necessità della casa, o anche prelevi le rendite ritenute eccedenti.



182.

Il Convento di S. Pietro, detto anche Collegio dei Penitenzieri della Basilica Vaticana, è retto giuridicamente in base alle norme promulgate dalla Santa Sede (cfr. Lettera Apostolica *Miserator Dominus* [1774]; *Circa i Penitenzieri Vaticani* [1979]; *Norme che regolano i Collegi Apostolici dei Padri Penitenzieri* [1993]). Perciò negli statuti particolari, che devono essere approvati dal Ministro generale con il suo Definitorio, le norme degli Statuti generali concordano con quelle emanate dalla Sede Apostolica.



INDICI

INDICE ANALITICO

1. I numeri arabi (17,4) si riferiscono ai numeri e ai relativi paragrafi.
2. L'asterisco (*) rimanda ad analoghe voci.

A

Affiliazione

i frati possono essere assegnati alla casa di formazione comune o ad altro ministero di una Conferenza o Federazione fuori della Provincia o Custodia dell'a., 47,4; *ad tempus* dei frati in missione come prassi normale, 47,5; i vocali della Provincia, 100,1; i partecipanti dei ceti nel Capitolo generale, 104,2; il diritto capitolare dei frati a. in perpetuo e *ad tempus* alla Provincia, 118,2; al momento della costituzione di una nuova Provincia o Custodia generale, 165.

Alienazioni

o vendite, permuta, affitti

condizioni da osservare, 41; forma di contributo delle Province e Custodie, 43,1.

Amministrazione

programmazione, 27,1; esaminata trimestralmente dal Ministro o Cu-

stode con il suo Definitorio, 28,1; relazione dell'Economo provinciale o custodiale al Capitolo, al Definitorio e ai Conventi, 28,1; esaminata trimestralmente dal Ministro generale con il suo Definitorio, 28,2; relazione dell'Economo generale al Capitolo e al Definitorio, 28,2; annotata nei registri, 29,1; i suoi registri posti in visione ai frati, 29,2; i suoi registri firmati dal Ministro, Custode o Guardiano, 29,2; 35; i suoi registri sottoposti all'esame del visitatore, 29,2; la responsabilità della fraternità, 30; la sua relazione mandata al Ministro o Custode, 30; designazione del rappresentante legale, 31; la responsabilità ultima del rispettivo Ministro o Custode con il suo Definitorio, 32,1; le norme per gli investimenti, 32,2-3; curata dagli ufficiali, 33; inventari da fare, 34; estinta una persona giuridica, i suoi beni passano alla persona



giuridica immediatamente superiore, 36,2; elenco dei suoi registri o libri, 37; contributi delle Province e Custodie per le opere dell'Ordine, 42; le modalità dei contributi delle Province e Custodie per il fondo di solidarietà fraterna, 43,1; relazione annuale secondo le esigenze dell'Economato generale, 43,2; le modalità dei contributi per la solidarietà all'interno della Provincia o Custodia, 43,5; i suoi registri stabiliti ai Capitoli provinciali e custodiali, 45; esaminata dai revisori dei conti, 90,2; i problemi di ordinaria a. che non si possono rimandare siano trattati durante il Capitolo, 97,2; trattata durante l'assenza del Ministro generale e del suo Vicario, 141; di ogni Convento generalizio, 181,1; del Convento generalizio controllata dall'Economo generale, 181,2.

Archivio

tenuto da ogni Provincia e Custodia, 148,1; nell'a. della Provincia e Custodia si conservi l'esemplare di ogni pratica trattata con la Curia generale, 148,2;

Assenza

il permesso al frate, 23; del Ministro generale e del Vicario generale da

Roma, 141; il parere del Definitore assente sentito al telefono, 150,3; del Ministro provinciale o del Custode generale dalla propria giurisdizione, 154,1; del Custode provinciale e del Guardiano, 154,2.

Assicurazione

sanitaria e pensionistica dei frati, 45; dei beni, 45.

Assistenti spirituali dell'OFS

la promozione nella formazione, 57; i principi, 58; scelti dai rispettivi Ministri o Custodi o dalla rispettiva Conferenza o Federazione, 59,1; la durata del mandato dell'a. generale, 59,2; la modalità della nomina, 59,3; fa relazione al Capitolo generale ordinario, 109,1h.

Atti del Capitolo

a. del Capitolo, siano esaminati dal consiglio di presidenza, 89,2; a. delle elezioni dei Delegati esaminati prima del Capitolo provinciale, 120; a. del Capitolo conventuale siano stesi dal Segretario, 171.

Attuario del Capitolo

del C. generale, provinciale e custodiale, 88,1.



C

Capitolo conventuale

vi partecipano i frati della casa filiale, 13,1; nomina il responsabile della casa filiale, 13,2; elenco dei problemi, 18,1; attiva cooperazione dei frati nel preparare l'elenco dei problemi da trattare, 18,2; sia celebrato secondo il direttorio proprio, 19,1; può permettere la partecipazione dei professi temporanei, 19,2; scegliere l'orario adatto, 20,1; i frati non si esimano dal parteciparvi, 20,2; dev'essere convocato dal Guardiano con regolarità, 20,3; se il C.c. non è convocato provveda il Ministro provinciale, 20,3; i frati in c. elaborano il programma annuale, 21; e i principi per l'amministrazione dei beni, 27,2; e il resoconto amministrativo, 30; partecipazione al C.c. dei professi solenni che attendono agli studi nel post-noviziato, 77,1; raduni dei frati nella formazione iniziale sul modello del C.c., 77,2; elegge i delegati al Capitolo provinciale, 130; la sua frequenza soggetta alla verifica della visita canonica, 158,2; coadiuva il Guardiano nel governo ordinario del Convento, 167,1; esprimere il consenso o il consiglio, 167,1; le norme da osservare, 167,2; gli affari da trattare collegialmente, 168,1; la presenza richiesta per validità degli atti, 168,2; vocali, 169,1; Conventi in cui sono temporaneamente ed

eccezionalmente di famiglia solo due frati, 170; elegga il Segretario che stenda gli atti, 171; incarica un cronista, 172.

Capitolo custodiale

le norme transitorie stabilite dal Ministro generale con il suo Definitorio per il primo C.c. di unificazione, 3,2; modalità di contribuzione per la solidarietà entro la Custodia, 43,5; approva lo statuto per la «casa dell'Immacolata» della M.I., 61,3; tempo capitolare, 86; si celebri secondo il Direttorio, 87; i problemi di ordinaria amministrazione che non si possono rimandare siano trattati dal Custode con il suo Definitorio, 97,2; il Definitore generale è vocale del C.c. della sua Conferenza o Federazione, 116,3; si tiene nella Custodia provinciale se è previsto dagli Statuti provinciali, 128,1; è convocato e presieduto dal Ministro provinciale, 128,1; lo presiede, quando è presente, il Ministro generale, 128,1; è celebrato in due parti, 128,2; conferma dei decreti del C.c. da parte del Ministro provinciale con il suo Definitorio, 129.

Capitolo generale e provinciale, questioni comuni

tempo capitolare, 4,1; 86; si celebri secondo il Direttorio, 87; approva



l'Attuario ed eventuali suoi aiutanti e nomina gli altri ufficiali ritenuti necessari, 88,1; istituzione del Consiglio di presidenza e delle commissioni, 88,1; i capitolari discutano sulla elezione, 91; modi di votare, 92-97,1; i problemi di ordinaria amministrazione che non si possono rimandare siano trattati dal Ministro con il suo Definitorio, 97,2; esortazione del Ministro ai frati prima della sua conclusione, 98.

Capitolo generale

decide sull'erezione di una Provincia, 4,2; indizione, 99,1; luogo della celebrazione, 99,2; Delegati delle Province più grandi, 100,1; possibilità di fratelli religiosi Delegati, 100,2; elenco dei problemi da trattare, 101, 1-2; proposte arrivate dopo la pubblicazione dell'elenco, 101,3; il consiglio di presidenza, 103; ceti dei vocali, 104; uditori e periti, 104,4; 106; commissione centrale, 105-106; relazioni, 109-110; elezioni, 111.

Capitolo provinciale

le norme transitorie stabilite dal Ministro generale con il suo Definitorio per il primo C.p. di unificazione, 3,2; il tempo capitolare, 4,1; il primo C.p., 4,1; decide sulle finalità della Custodia provinciale, 5,1; esprime il voto sull'erezione dei Conventi, 11,1; esprime il consenso sulla cessione del Convento alla diretta giurisdizione

del Ministro generale, 15,2; stabilisce il limite delle spese straordinarie oltre il quale si richiede il consenso del Ministro generale con il suo Definitorio, 40; modalità di contribuire per la solidarietà entro la Provincia, 43,5; indaga e decide sui beni immobili dei Conventi, 44; dà il consenso sull'accettazione di una missione, 48,2; approva lo statuto per la «casa dell'Immacolata» della M.I., 61,3; approva le opere apostoliche di natura speciale, 70,1; valuta la sostenibilità delle opere, 70,2; elegge i Delegati al Capitolo generale, 100; indizione, 115,1; il Ministro generale può anticiparlo o posticiparlo, ma non per più di sei mesi, 115,2; l'anticipazione in termine superiore a sei mesi nei casi eccezionali, 115,3; il Ministro generale può dar il diritto di partecipare a tutti i frati professi solenni della Provincia, 116,1; il diritto di partecipazione stabilito dagli Statuti provinciali, 116,2; il Definitore generale della Conferenza o Federazione come il suo vocale, 116,3; possibilità del suffragio diretto nell'elezione del Ministro provinciale, 117; controllo delle lettere testimoniali dei vocali, 120; decide sulle parti delle relazioni da comunicare ai frati, 122; elegge i Definitori per schede, 124,1; è celebrato in due parti, 125,1; intervalli da osservare, 125,1; elabora il progetto provinciale quadriennale, 125,2-3.



Casa***c. religiosa* *Convento;
c. dell'Immacolata *Milizia
dell'Immacolata)**

il suo titolo, 11,1d; centro di animazione francescana, 16,1; condizioni per l'istituzione della c. di preghiera, o eremo, 16,2.

Case di formazione

e la partecipazione nel Capitolo conventuale dei professi solenni, 77,1; riunioni a modo di Capitolo dei frati nella formazione iniziale, 77,2; dei frati professi temporanei non orientati al sacerdozio, 79.

Casa filiale

può essere aperta dal Capitolo provinciale o dal Ministro provinciale con il suo Definitorio, 13,1; i frati della c.f. partecipano all'unico Capitolo conventuale, 13,1; la nomina del responsabile, 13,2; deve essere vicina al Convento da cui dipende, 13,3; l'esame della sua situazione nella mancanza della partecipazione alla vita della fraternità, 13,4; le condizioni per la soppressione, 13,5; Convento che può diventare c.f., 14.

Cessione

di un Convento ad altra Provincia o Custodia, 15,1; di un Convento alla diretta giurisdizione del Ministro generale, 15,2.

Ceti regionali**(Federazioni o Conferenze)**

quelli riconosciuti per il Capitolo generale, 104,1; i membri, 104,4; partecipazione alla sessione di un ceto diverso, 104,5; il Presidente, 104,6; propone il candidato per l'ufficio di Definitore generale, 111,2.

Clarisse

i frati promuovono la vita contemplativa delle Cl., 46; il Delegato generale per le Cl., 55,1; il Delegato della Provincia o Custodia, 55,2; la relazione sulle Cl. al proprio Capitolo, 55,3; la relazione del Delegato generale per le Cl. al Capitolo generale ordinario, 109,1g; l'Assistenza generale per le Cl., 145.

Collaborazione (cooperazione)

tra le Province e Custodie nella missione, 47,5; nella prima missione, 48,2; con la Famiglia Francescana nella promozione dell'OFS, 57; dei frati con la Presidenza delle Milizie dell'Immacolata, 60,1; dei Delegati per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso con i responsabili della formazione, 64; dei Delegati per Giustizia, Pace e Integrità del Creato con i responsabili della formazione, 69; del governo centrale nel campo della formazione, 85; nella visita canonica, 157,1; indispensabile nei diversi ambiti per le Province e Custodie, 164,1; nel modo più ampio possibile,



164,1; favorita al livello di Conferenze e Federazioni, 164,2.

Collegio (*Definitorio generale/provinciale/custodiale)

quando il Ministro e il Custode agisce insieme con il suo Definitorio, 150,2.

Commentarium Ordinis

il luogo di pubblicazione degli atti ufficiali, 152.

Commissioni

c. precapitolare per il primo Capitolo unitivo, 3,2a; c. edilizia ed economica consultata prima di iniziare costruzione edilizia, 39,1; c. internazionale per Giustizia, Pace e Integrità del Creato, 68; da una eventuale costituzione al Capitolo, 88,1; la sua composizione e il suo Preside, 88,2; la comunicazione dei Presidenti dei ceti regionali alla C. centrale, 104,6; C. centrale nel Capitolo generale, 105-106; per il conteggio dei voti nel suffragio diretto per la lettera per l'elezione del Ministro provinciale, 117,3; i presidenti delle c. provinciali vengono eletti in Capitolo per ballottazione, o dal Definitorio, 126; per l'elezione del Custode provinciale, 127,2; c. per le elezioni sia del Ministro provinciale, sia dei Delegati al Capitolo provinciale, 135c; le relazioni degli uffici e degli incarichi con le c. delle Province e delle Custodie, 147.

Compatibilità

di uffici del Vicario e del Segretario provinciale, 124,2; del Ministro provinciale con altri uffici, incarichi ed impegni esterni all'Ordine, 153.

Conferma

dell'Attuario ed eventuali suoi aiutanti, 88,1; dei membri della Commissione centrale, 105; dell'elezione del Ministro provinciale, 117,3; è opportuno il previo colloquio del Ministro generale o del suo Delegato con l'eletto, 117,4; gli atti del Ministro provinciale dopo la c., 123; degli atti del Capitolo custodiale dal Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio, 129; dell'elezione del Custode generale, 156; della rimozione del Guardiano dal Ministro provinciale con il suo Definitorio, dal Ministro generale con il suo Definitorio, 174.

Consenso, Consiglio

quando il Ministro o Custode necessita del consenso o del consiglio del Definitorio, 150,2.

Consiglio di presidenza

istituzione, 88,1; composizione e compiti, 88,2; 89; 93; 95; 97,1; esamina le proposte mandate al Capitolo generale, 101,3; membri nel Capitolo generale, 103; designa i periti per la Commissione centrale, 106.



Convento, casa religiosa

cinque C. come condizione per erigere una Provincia, 2,1; almeno tre frati per C., 2,2; almeno un frate da ciascuna Provincia o Custodia nel Sacro Convento di Assisi, 10; erezione, 11,1; documenti da mandare al Ministro generale per l'erezione, 11,1; ci siano almeno tre frati professi solenni, 12,1; la situazione dove si trovano meno di tre frati, 12,2; il responsabile della casa filiale è il Delegato del Guardiano del C., 13,1; la nomina del responsabile della casa filiale, 13,2; le condizioni richieste per la casa filiale, 13,3-5; può essere subordinato, senza essere soppresso, a un altro C., 14; cessione di un C. ad altra Provincia o Custodia, 15,1; cessione di un C. alla diretta giurisdizione del Ministro generale, 15,2; l'ordine della precedenza nel C., 22,1d; i suffragi per il frate defunto nel proprio C., 24; i suffragi per il novizio defunto nel C. del Noviziato, 25; i resoconti amministrativi del C., 30; i beni immobili e le opere del C., 44; il parere del Capitolo del C. interessato per l'accettazione di una parrocchia, 54,1; l'elezione dei Delegati per il Capitolo provinciale in un C., 130-132; il sistema di elezione dei Delegati per C. e dalla Provincia, 138-139; la dichiarazione della visita canonica va inserita negli registri del C., 160,2; il governo ordinario del C., 167; i vocali del C., 169,1; gli affari

trattati nei C. dove i frati si trovano eccezionalmente in due, 170; la rimozione di un Guardiano del C., 174; il C. soggetto direttamente al Ministro generale, 175; l'elezione del Guardiano del C. generalizio, 176; assegnazione dei frati ai C. generalizi, 177; il trasferimento del frate da una Provincia o Custodia al C. generalizio, 178; la permanenza del frate nel C. generalizio, 179; l'esercizio di diritti del frate nel C. generalizio, 180; l'amministrazione del C. generalizio, 181; il C. di S. Pietro al Vaticano, 182.

Convento direttamente soggetto al Ministro generale

può essere a Roma o altrove, 175,1; regolato da un apposito statuto, 175,2; elezione del Guardiano, 176; come vengono assegnati i frati, 177; lettera di obbedienza del Ministro generale, 178; provvede alle legittime necessità dei frati, 179; i frati esercitano i diritti conventuali, 180; i frati esercitano i diritti provinciali nella propria Provincia o Custodia, 180; ha la sua amministrazione, 181,1; l'Economo generale controlla i registri dell'amministrazione, 181,2; particolare situazione del Convento dei Penitenzieri della Basilica Vaticana, 182.

Convento (Sacro) di Assisi

ogni Provincia e Custodia abbia almeno un suo frate nella custodia di Assisi, 10; attenzione particolare da



dare ai corsi di formazione permanente tenuti ad Assisi, 82.

Convenzione, accordo

per il frate che da una Provincia o Custodia va nella missione dell'altra, 47,5; per la parrocchia, 54; per le spese e per il numero dei frati presso il Centro Internazionale M.I., 61,1; della Provincia o Custodia con una sede o un centro M.I., 61,2.

Cronista

del Convento, 172.

Custode generale

invia al Ministro generale temi da trattare nel Capitolo generale, 101,1; invia la relazione al Definitore generale del ceto per il Capitolo generale, 109,1a; avvisa il Ministro generale se deve assentarsi per più di un mese, 154,1; convoca una volta all'anno i Guardiani, 155; è confermato dal Ministro generale o dal suo Delegato, 156.

Custode provinciale

fa la relazione sullo stato della Custodia al Capitolo provinciale, 5,1; 162; invia la relazione al Definitore generale del ceto per il Capitolo generale, 109,1a; vota nel suffragio diretto epistolare per l'elezione del Ministro provinciale, 117,3b-1; 117,3c; diventa capitolare a pieno diritto, 124,3; modo della sua elezione nel Capitolo provinciale, 127; convoca una volta all'anno i Guardiani, 155; al Capitolo

provinciale presenta i risultati della visita canonica sullo stato della Custodia, 162.

Custodia generale

la sua vita e la sua missione siano valutate nel Capitolo generale, 5,1; eretta una nuova C.g. i frati ivi residenti vengono affiliati ipso facto, se non confermeranno prima dell'indizione del Capitolo l'affiliazione alla Provincia nativa, 165; il trasferimento dei frati fuori della C.g. si fa solo con il consenso del Ministro generale, 166.

Custodia provinciale

le sue finalità sono approvate dal Capitolo provinciale, 5,1; il Ministro provinciale e il Custode fanno la relazione nel Capitolo provinciale, 5,1; 161; la C.p. è fase di passaggio per la Provincia, 5,2; erezione, 6; una C.p. incapace di diventare Provincia sia sottoposta alla ridefinizione giuridica, 7; è persona giuridica, 8; è governata con autorità vicaria, 8; ogni C.p. abbia un proprio frate nella Custodia del Sacro Convento di Assisi, 10; tutti i frati professi solenni hanno il diritto di partecipare al Capitolo provinciale, se è previsto dagli Statuti provinciali, 116,2; se è stabilito dagli Statuti provinciali, si fa una consultazione epistolare sul nuovo Custode da eleggere nel Capitolo provinciale, 127; la C.p. ha il suo Capitolo, se ciò è permesso dagli Statuti provinciali, 128.



D

Definitori generali

chi sono, 111,2; sono eletti per schede, 111,12; vengono proposti dai rispettivi ceti, 111,2; diventano capitolari a pieno diritto, 111,3; partecipano come vocale ai Capitoli provinciali e custodiali delle loro Conferenze o Federazioni, 116,3.

Definitori provinciali

sono eletti in Capitolo per schede, 124,1; diventano capitolari a pieno diritto, 124,3.

Definitorio

schema delle cose da trattare nelle adunanze, 149; in D. le cose vengono trattate con ponderatezza, 150,1; quando opera in qualità di collegio o di consiglio del Ministro o Custode, 150,2; quando si può chiedere il parere per telefono o per lettera, 150,3-4; gli atti siano stesi dal Segretario e firmati da tutti, 151.

Definitorio custodiale

manda al Ministro generale la petizione perché a tutti i professi solenni sia concesso il diritto di partecipare al Capitolo della Custodia generale, 116,1; opera in qualità di collegio o del consiglio del Custode, 150,2.

Definitorio generale

concede il permesso per erigere la Custodia provinciale, 6; accetta la cessione

di un Convento alla diretta giurisdizione del Ministro generale, 15,2; tratta l'amministrazione una volta al trimestre e ne riceve il resoconto dall'Economo, 28,2; dà il consenso per l'accettazione di legati con obbligazioni perpetue, 38,3; prima di iniziare una costruzione o un restauro di grande impegno, esamina i progetti, li discute, decida se mandarli ad esecuzione, esamina anche la relazione stesa dal prefetto di fabbrica, 39,1-2; dà il consenso per l'ammontare delle spese straordinarie, secondo gli Statuti provinciali, 40; concede il permesso per le amministrazioni che superano i due terzi della somma stabilita dalla Santa Sede, 41a; fissa fuori del Capitolo i contributi delle Province e delle Custodie per le opere dell'Ordine, 42; accetta la prima presenza in un paese, 48,1; dà il benestare ad una Provincia per l'apertura di una nuova presenza, 48,3; nomina il Delegato generale per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso, 63,1; nomina il Delegato generale per Giustizia, Pace e Integrità del creato, 65; nomina il Delegato generale per la formazione, 83; nomina l'Attuario del Capitolo generale, che dev'essere confermato dallo stesso Capitolo, 88,1; durante il Capitolo tratta gli affari di ordinaria amministrazione che non si possono



tramandare, 97,2; stabilisce una sede diversa per il Capitolo generale, sentiti i Presidenti delle Conferenze e Federazioni, 99,2; prepara l'elenco dei problemi da trattare in Capitolo e lo trasmette ai singoli capitolari, 101,2; controlla le lettere testimoniali dei vocali del Capitolo generale, 102; concede a tutti i professi solenni il diritto di partecipare al Capitolo provinciale o custodiale, 116,1; provvede al governo di una Custodia generale o anche di una Provincia, che vedessero ridotte le loro capacità di vita autonoma, 143; dà il parere al Ministro generale per la soluzione di una controversia tra il frate e il Ministro provinciale, 144,2; emana le norme riguardanti gli uffici e gli incarichi della Curia generale, 146; opera in qualità di collegio o del consiglio del Ministro generale, 150,2; indice, per gravi motivi, la visita straordinaria di qualsiasi Provincia o Custodia, 157,4; approva lo statuto per i Conventi generalizi, 175,2; elegge i Guardiani dei Conventi generalizi, 176; approva statuti particolari per il Convento dei Penitenzieri della Basilica Vaticana, 182.

Definitorio provinciale

erige la Delegazione provinciale, 9,2a; nomina il Delegato del Ministro provinciale, 9,2c; fuori del Capitolo provinciale dà il benessere per l'erezione di un Convento, 11,1b; erige una

casa filiale, 13,1; risolve la situazione precaria di una casa filiale, 13,4; sopprime la casa filiale, 13,5; dirige l'economia secondo le decisioni e i programmi discussi e approvati insieme in precedenza, e in conformità allo spirito francescano e ai consigli evangelici e alle direttive ecclesiali e civili, 27,1; esamina una volta ogni trimestre la relazione di tutta l'amministrazione fatta dall'Economo, 28,1; ordina all'Economo provinciale, a norma degli statuti, di trasmettere a tutti i Conventi della Provincia la relazione sulla situazione economica, 28,1; designa un religioso a rappresentante legale della Provincia o di una persona giuridica, 31; accetta i legati con obblighi temporanei, 38,3; prima di iniziare una costruzione o un restauro di grande impegno, esamina i progetti, li discute, decide se mandarli in esecuzione, esamina anche la relazione stesa dal prefetto di fabbrica, 39,1-2; stabilisce la durata delle locazioni dei beni immobili e l'affitto annuo da richiedere, 41b; fuori dal Capitolo provinciale e per gravi motivi esamina lo stato immobiliare dei Conventi e decide se certi beni debbano essere alienati o a beneficio dei Conventi stessi o delle opere della Provincia, 44; approva le richieste di aiuto economico per le missioni inviate alla Curia generale, 52; espri-



me il voto per l'accettazione di una parrocchia, per inoltrare la petizione al Ministro generale, 54,1d; stipula la convenzione con la sede o il centro M.I., 61,2; nomina, se è opportuno, il Delegato provinciale per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso, 63,2; nomina il Delegato provinciale per Giustizia, Pace e Integrità del creato, 66; dà licenza, secondo il caso, di cambiare dopo la professione solenne le disposizioni riguardanti i beni materiali, o di disporre di quelli ricevuti dopo la professione solenne, 75; nomina l'Attuario del Capitolo provinciale, che deve poi essere confermato dallo stesso Capitolo, 88,1; durante il Capitolo tratta gli affari di ordinaria amministrazione che non possono essere tramandati, 97,2; manda al Ministro generale la petizione perché venga esteso a tutti i professi solenni il diritto di partecipare al Capitolo provinciale, 116,1; designa la commissione per il conteggio dei voti nell'elezione dei Delegati e del Ministro provinciale, 117,3b-1; 127,2; 135c; stabilisce il tempo di mandare i voti per l'elezione del Ministro provinciale, 117,3c; ordina la divulgazione delle relazioni ai capitolari o anche a tutti i frati professi solenni almeno un mese prima del Capitolo provinciale, 121; designa per ballottazione, fuori del Capitolo, i presidenti delle

commissioni, 126; conferma i decreti emanati dal Capitolo custodiale, 129; stabilisce il modo di eleggere in qualche Convento due o più Delegati al Capitolo provinciale, 131; dà disposizioni per quei Conventi che hanno meno di quattro frati vocali, per l'elezione dei Delegati al Capitolo provinciale, 132,1-3; 138,5; 169,2; raggruppa in ceti i frati residenti fuori Provincia per l'elezione dei Delegati al Capitolo provinciale, 133; 138,6; designa la commissione per il conteggio dei voti, 135c; opera in qualità di collegio o del consiglio del Ministro provinciale, 150,2.

Delegati al Capitolo generale

elezione e numero, 100,1.

Delegati al Capitolo provinciale

elezione, 118,2; notificazione dell'elezione almeno un mese prima del Capitolo, 119; eventuale ricorso, rinuncia, sostituzione, 119; sistemi di elezione: per Conventi, 130-134; per collegi tripartiti, 135-137; sia di Conventi sia di Provincia, 138-140.

Delegato del Ministro provinciale

preposto alla Delegazione provinciale, 9,2b; compiti, nomina e facoltà, 9,2b-c.e; i suoi consiglieri, 9,2b.d; partecipa come uditore al Capitolo generale a determinate condizioni, 9,3; se non è vocale, partecipa come uditore al Capitolo provinciale, 10,4.



**Delegato generale
per le comunicazioni**

relazione al Capitolo generale, 109,1l;
un'incarico generalizio, 145.

**Delegato generale
per la formazione**

nomina, 83; partecipa al Capitolo generale come uditore, 83; relazione al Capitolo generale, 109,1c.

**Delegato generale
per l'animazione missionaria**

partecipa al Capitolo generale come uditore, 49; relazione al Capitolo generale, 109,1e.

**Delegato generale
per l'ecumenismo
e il dialogo interreligioso**

nomina e compiti, 63; relazione al Capitolo generale, 109,1k.

Delegato generale per le Clarisse
nomina, 55,1; relazione al Capitolo generale, 109,1g.

**Delegato generale per giustizia,
pace e integrità del creato**

nomina e compiti, 65; relazione al Capitolo generale, 109,1j.

**Delegato generale per M.I.
Internazionale**

nomina, 60,2; relazione al Capitolo generale, 109,1i.

Delegazione provinciale

sua natura, istituzione e requisiti, 9,1-2a.

**Dialogo interreligioso
(*Ecumenismo)**

Delegato generale per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso, 63; i Delegati collaborino con i responsabili della formazione, affinché l'attenzione ai temi ecumenici ed interreligiosi sia presente nella formazione iniziale e permanente dei frati, 64; relazione al Capitolo generale del Delegato generale per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso, 109,1k.

Direttorio del Capitolo conventuale
il Capitolo conventuale venga celebrato secondo il direttorio proprio, 19,1.

**Direttorio per la celebrazione
del Capitolo**

i Capitoli ordinari si devono celebrare secondo il Direttorio per la celebrazione del Capitolo, 87; il Consiglio di presidenza deve curare che lo svolgimento del Capitolo proceda secondo il Direttorio, 89,1; la celebrazione del Capitolo provinciale si svolge in due parti: la prima si conclude dopo la quarta sessione, a norma del Direttorio, 125,1; in due parti anche il Capitolo custodiale a norma del Direttorio, 128,2.



E

Economo

(*Amministrazione)

E. provinciale o custodiale, presenta la relazione al Capitolo, al Definitorio e ai frati della Provincia, 28,1; E. generale presenta la relazione al Capitolo e al Definitorio, 28,2; 109,1d; E. generale, eletto in Capitolo generale per ballottazione, 113,1; E. generale partecipa al Capitolo generale come uditore, 113,1; l'ufficio dell'E. generale non è cumulabile con l'incarico dell'Esattore generale, 113,3.

Ecumenismo e dialogo interreligioso

nomina e compiti del Delegato generale per l'E., 63,1; se è opportuno, ci sia anche il Delegato provinciale e custodiale, 63,2; compiti dei Delegati per l'E., 63,3; la collaborazione nel campo formativo dei frati, 64.

F

Formazione

assicurata per la nuova Provincia 2; la condizione per l'erezione di una Custodia, 6,2; f. dei frati in una nazione e cultura diversa dalla nativa, 47,2; assegnazione dei frati ad una casa di f. comune a livello di Conferenza o Federazione, 47,4; f. dei frati

Elezione

dei Delegati al Capitolo generale, 100; del Ministro provinciale, 117; dei Delegati al Capitolo provinciale, 118,2; 130-140.

Erezione

di una Provincia, 2; 4; di una Custodia provinciale, 6; 8; di un Convento o di una casa religiosa, 11; 12,1; l'affiliazione dei frati nel momento dell'e. della nuova Provincia o Custodia generale, 165.

Esattore (*Amministrazione)

Ex-Ministro generale

i suffragi per il defunto, 24,2;

Ex-Ministro provinciale

diritto di partecipare ai Capitoli successivi per il Ministro provinciale che ha depresso l'ufficio durante il quadriennio, 118,3.

su quanto concerne l'OFS, 57; f. dei frati nella formazione iniziale sulla mariologia, 62; f. dei frati sui temi dell'ecumenismo, 64; f. dei frati sulla dottrina sociale della Chiesa e la sua applicazione pratica, 69; mezzi adatti per una buona f., 73; i frati in f. iniziale devono apprendere almeno



una delle lingue ufficiali dell'Ordine, 76; la partecipazione dei frati solenni al Capitolo conventuale, 77,1; i frequenti raduni dei frati in f. iniziale sul modello del Capitolo, 77,2; i frati in f. Iniziale con attitudine per formazione, animazione, insegnamento e ricerca segnalati, 78; f. dei frati non orientati al sacerdozio, 79; casa di f. per i frati non orientati al sacerdozio, 79; corsi di f. nei primi cinque anni per i frati di voti solenni neo-ordinati e neo-professi non orientati al sacerdozio, 80; il tempo di f. permanente definito dal direttorio di f. provinciale o custodiale, 81; corsi di f. permanente ad Assisi ed organizzata dalle Conferenze o Federazioni, 82; il Delegato generale per la f., 83; facilitata e verificata dal governo centrale, 85d; relazione del Delegato generale per la f. nel Capitolo generale, 109,1c; le Province e le Custodie collaborino tra di loro nell'ambito della f., 164,1,a.

G

Giustizia, pace e integrità del creato

nomina e compiti del Delegato generale, 65; 67; nomina e compiti del Delegato provinciale o custodiale, 66; 67; membri della commissione di g.p.i.c., 68; formazione dei frati ai problemi di g.p.i.c., 69; il governo centrale orien-

Fraternità

condizioni per la vita della Provincia, 2,2; condizioni per la vita della Custodia provinciale, 6,1-2; assicurare la partecipazione della casa filiale nella vita del Convento, 13,3; la mancanza della partecipazione nella casa filiale da risolvere dal Ministro provinciale, 13,4; nei Conventi dove sono eremi o case di preghiera, 16,1; non si assumano gli impegni che la impediscono, 17; responsabile di tutto nel Convento, 30; il Ministro o Custode chiede la f. interessata dell'OFS prima di nominare l'Assistente spirituale, 59,3; la sua vita verificata durante la visita canonica, 158,2; le viene comunicato il risultato della visita canonica, 160,2; unica di tutto l'Ordine, 163; viene sviluppata dal Ministro generale, il suo Definitorio e gli altri ufficiali del governo centrale, 163.

ti la vita e la missione dell'Ordine nel quadro di g.p.i.c., 85e; la relazione del Delegato generale al Capitolo generale ordinario, 109,1j.

Governo dell'Ordine

elabora il progetto per il cammino dell'Ordine, 84; compiti nell'anima-zione dell'Ordine, 85.



Guardiano

il responsabile della casa filiale è il Delegato del G. del Convento, 13,1; prepara l'ordine del giorno per il Capitolo conventuale, 18; annuncia per tempo la data del Capitolo conventuale, 20,1; approva le giuste assenze dei frati al Capitolo conventuale, 20,2; non si dovrebbe di ricusare di celebrare regolarmente il Capitolo conventuale, 20,3; guida i frati nell'elaborazione del programma annuale, 21; ha l'ordine di precedenza nel Convento, 22,1d; dà ai frati il permesso di assentarsi dal Convento per non più di trenta giorni continuativi entro i confini della propria nazione, 23; dirige con il Capitolo l'attività economica secondo i principi stabiliti, 27,2; vigila

sulla amministrazione e sui appositi registri, 29,1; insieme ai ufficiali firma i registri di amministrazione, 29,2; assolto il mandato consegna al suo successore i registri di amministrazione, 35; approva gli impegni temporanei dei frati, 70,3; le norme circa la sua assenza definite dagli Statuti provinciali, 154,2; partecipa all'incontro annuale dei Guardiani con il Ministro provinciale o Custode generale e provinciale, 155; nel governo ordinario del Convento è coadiuvato dal Capitolo conventuale, 167,1; deve eseguire le deliberazioni prese collegialmente dal Capitolo conventuale, 173; il procedimento per la sua rimozione dall'ufficio, 174; il modo di istituzione nel Convento generalizio, 176.

I**Incaricato dei lavori
(un esperto in materia)**

per ogni costruzione venga designato come prefetto un esperto in materia, 39,2.

Instrumentum laboris

da prepararsi prima del Capitolo generale, 101,2.

Inventari (*Amministrazione)**Istituzione**

i. dell'Assistente provinciale o custodiale dell'OFS, 59,3; i. del consiglio di presidenza e delle commissioni capitolari, 88,1; i. del Vicario generale, 111,1; i. dei Definitori provinciali, 124,1; i. del Vicario e del Segretario provinciale, 124,2; i. del Guardiano nei Conventi generalizi, 176.



L

Legati

perpetui e temporanei, 38,3.

M

Messe

non si spenda il denaro prima della celebrazione, 38,1; quelle che non si possono celebrare vengano consegnate al Ministro o Custode, 38,1; consegnate al Ministro generale quelle che non si possono celebrare nella Provincia o Custodia entro l'anno, 38,2; condizioni per l'accettazione di legati, 38,3; vigilanza dei Ministri, Custodi e Guardiani per rispettare la volontà dei benefattori, 38,4.

Milizia dell'Immacolata

collaborazione dei frati all'apostolato della M.I., 60,1; il Delegato del Ministro generale, 60,2; Delegato in Provincia e in Custodia, 60,3; convenzioni in materia, 61,1,2; i Conventi con statuto proprio, 61,3; scelta dei frati per i Conventi di carattere M.I., 61,4; formazione mariologica per i frati nella formazione iniziale, 62; il Delegato internazionale presenta la relazione al Capitolo generale, 109,1i.

Locazione (*Alienazioni)**Ministro generale****(*Definitorio generale)**

i documenti mandati a lui per l'erezione di un Convento, 11,1; la cessione di un Convento alla sua diretta giurisdizione, 15,2; ha l'ordine di precedenza in tutto l'Ordine, 22,1a; dà il permesso di assentarsi dal Convento ai frati dei Conventi a lui direttamente soggetti, 23; i suffragi per il defunto, 24,2; le messe che entro l'anno non si possono celebrare in Provincia o Custodia consegnate a lui, 38,2; a lui si mandi annualmente la relazione amministrativa della Provincia o Custodia, 43,2; la prima presenza in un paese affida a una Provincia, 48,2; viene informato dell'aiuto economico mandato per le missioni, 50; richiede le informazioni sullo scopo dei sussidi missionari richiesti, 51; gli vengono fornite le informazioni richieste per l'accettazione di una parrocchia, 54,1; sceglie l'Assistente spirituale dell'OFS, 59,1; viene rappresentato dal Delegato ge-



nerale per l'Ecumenismo e il Dialogo interreligioso, 63,1; viene rappresentato dal Delegato generale per Giustizia, Pace e Integrità del Creato, 65; ha la competenza di sopprimere la Casa di noviziato, 71; chiede per tempo a tutti i Ministri e Custodi di inviare le proposte di temi per il Capitolo generale, 101,1; presiede al Consiglio di presidenza del Capitolo generale, 103; non è tenuto ad iscriversi nei ceti del Capitolo generale, 104,4; fa relazione al Capitolo generale ordinario, 109,1a; fa proposta per l'elezione del Vicario generale e per gli altri Definitori generali, 111,1-2; fa proposta per l'elezione dell'Economo generale e per l'Esattore generale, 113,1-2; indice la celebrazione del Capitolo provinciale, 115,1; può anticipare o posticipare il Capitolo provinciale ordinario di un termine non superiore ai sei mesi, 115,2; partecipa nell'elezione del Ministro provinciale, 117,3a-c; conferma l'elezione del Ministro provinciale, 117,3; prima dell'eventuale conferma opportunamente conferisca con l'eletto all'ufficio del Ministro provinciale, 117,4; se presente, presiede nel Capitolo della Custodia provinciale, 128,1; quando si allontana da Roma insieme con Vicario sceglie il suo Delegato, 141,1; il caso di sede vacante, 142; accoglie i ricorsi dei frati e accomoda le controversie, 144; gli uffici e incarichi

esercitati sotto la sua diretta dipendenza, 146; opera collegialmente o necessita il consenso del Definitorio, 150,2; chiede il parere del Definitorio, 150,3-4; può chiedere per telefono il parere a qualche Definitore assente, 150,3; viene informato di una vacante sede provinciale, 153,2; viene avvisato dal Ministro provinciale e Custode generale che devono restare più di un mese fuori dei confini della loro giurisdizione, 154,1; fa conferma dell'elezione del Custode generale e del suo Definitorio, 156; gli vengono proposti dalle Conferenze e Federazioni i nomi dei frati adatti per i visitatori generalizi, 157,2; animatore di tutto l'Ordine, 163; dà il consenso per il trasferimento del frate da una Custodia generale al Convento fuori Custodia, 166; i Conventi sotto la sua immediata giurisdizione, 175,1; dà ai frati le lettere di obbedienza, 177; definisce il servizio dei frati trasferiti nei Conventi a lui direttamente soggetti, 178; colloca di famiglia i frati nei Conventi a lui soggetti, 180.

Ministro provinciale
 (*Definitorio provinciale)

[e Custode#]

(*Definitorio custodiale)

emette il decreto di erezione canonica del Convento, 11,2; nomina il responsabile della casa filiale, 13,2;



intervenga dove il Guardiano trascura di celebrare il Capitolo conventuale, 20,3; dà il permesso di assentarsi dal Convento fuori della propria nazione e per più di trenta giorni, 23#; viene informato della morte di un frate, 26a#; comunica la notizia della morte di un frate alla Curia generale e alla Provincia o Custodia, 26b#; vigila gli ufficiali nello svolgimento degli atti di amministrazione economica, 29,1#; firma i registri di amministrazione, 29,2#; assolto il mandato consegna al suo successore i registri dell'amministrazione, 35#; gli vengono trasmesse le Messe che non si possono celebrare in loco entro l'anno, 38,1#; vigili affinché siano rispettate le volontà dei benefattori, 38,4#; annualmente manda al Ministro generale la relazione amministrativa della Provincia o Custodia, 43,2#; favorisca nei frati l'impegno missionario, 47,1#; può assegnare i frati alla casa di formazione a livello di Conferenza o Federazione fuori dei confini della Provincia o Custodia di affiliazione, 47,4#; sia disponibile ad offrire ai frati la possibilità di esperienza missionaria, 47,6; fa petizione al Ministro generale per l'accettazione di una parrocchia, 54,1a; sente il parere del Capitolo del Convento interessato alla parrocchia, 54,1d#; sceglie l'Assistente spirituale dell'OFS,

59,1#; nomina l'Assistente spirituale per le fraternità dell'OFS, 59,3#; colloca i frati adatti nei Conventi di carattere MI, 61,4#; dà il consenso al frate di esercitare l'impegno prolungato, 70,3#; informi il Ministro generale della casa di noviziato che per cinque anni consecutivi non svolge la sua funzione, 71#; trasmette la notizia del fatto della professione ricevuta da un professo che dimora fuori della Provincia o Custodia nativa, 72,2#; dà il permesso per cambiare, dopo la professione solenne, le disposizioni circa i propri beni, e simili, 75#; il neo-eletto fa parte di diritto del consiglio di presidenza, 88,2; esortazione ai frati prima della chiusura del Capitolo, 98; comunica al Ministro generale temi da trattare nel Capitolo generale, 101,1#; invia al Ministro generale la relazione per il Capitolo generale, 109,1a#; può essere eletto con suffragio diretto di tutti i frati professi solenni, se è previsto negli Statuti provinciali, 117; comunichi il giorno e la sede della celebrazione del Capitolo, 118,1; dopo la conferma dell'elezione si incontra dopo l'elezione col suo predecessore e con gli altri frati, 123; designa i candidati per l'ufficio di Definitore, 124, l-2; propone i presidenti delle commissioni, 126; richiede ai frati della Custodia tramite suffragio epistolare



i nomi per l'ufficio di Custode se gli Statuti provinciali non stabiliscono diversamente, 127,1; convoca e presiede il Capitolo della Custodia provinciale se è previsto dagli Statuti provinciali, 128,1; dà il voto per l'elezione dei Delegati al Capitolo provinciale, 132,4; 138,7; presenta gli affari alla discussione nel Definitorio, 149#; opera collegialmente o necessita il consenso del Definitorio, 150,2#; chiede il parere del Definitorio, 150,3-4#; può chiedere per telefono il parere a qualche Definitor assente, 150,3#; l'ufficio incompatibile con altri uffici, incarichi ed impegni esterni all'Ordine, 153,1; il caso di ufficio vacante, 153,2; avvisa il Ministro generale se deve assentarsi per più di un mese, 154,1; convoca almeno una volta all'anno i Guardiani, 155#; fa visita canonica nella Custodia, 157,3#; fornisce al visitatore i dati necessari, 161#; al Capitolo provinciale presenta i risultati della visita canonica sullo stato della Custodia, 162; viene sentito dal Ministro generale nell'atto di trasferimento di un frate nel Convento generalizio, 178#.

Missioni, Missionari

l'impegno dei frati nella diffusione del nostro Ordine, 46; i Ministri e Custodi favoriscano nei frati la

missio ad gentes e le nuove forme di evangelizzazione, 47,1; la specifica formazione dei frati, 47,2; la disponibilità dei frati di essere inviati dai Ministri e Custodi, 47,3; la possibilità di assegnare i frati nel ministero comune a livello della Conferenza e Federazione, 47,4; le convenzioni da stipulare, 47,5; la possibilità di sperimentare la vita missionaria, 47,6; il Ministro generale con il consenso del suo Definitorio approva la prima presenza in un Paese, 48,1; il Ministro generale affida la prima presenza in un Paese a una Provincia, 48,2; il Capitolo provinciale accetta la nuova presenza con il previo permesso del Ministro generale con il consenso del suo Definitorio, 48,3; le Province o Custodie, o i Segretari nazionali per le m. possono mandare direttamente gli aiuti economici informando il Ministro generale, 50; le m. mandino ogni anno alla Curia generale il preventivo di spesa, 51; le richieste di aiuto delle m. alla Curia generale siano approvate dai rispettivi Ministri con il consenso del loro Definitorio, 52; i rispettivi Economi tengano conto delle donazioni per le m., 53.

Moderatore

compiti del m., 96; 108; il m. del Capitolo guida le sessioni plenarie, 108.



O

Opere speciali (apostoliche)

la cui natura esiga un regolamento particolare 70,1; abbiano propri statuti approvati dal Ministro o Custode con il suo Definitorio 70,1; il Capitolo provinciale valuti la sostenibilità delle opere 70,2; i permessi ai frati che sono competenti in un'arte o in una disciplina 70,3.

Ordine dei Frati Minori Conventuali (OFMConv)
denominazioni varie 1.

Ordine Franciscano Secolare (OFS)

affidato alla cura spirituale del Primo Ordine e al Terz'Ordine Regolare 56; venga conosciuto dai frati nella formazione iniziale e permanente 57; il servizio dei frati 58; gli Assistenti spirituali vengano scelti dai Ministri e Custodi 59,1; la durata dell'incarico dell'Assistente spirituale generale 59,2; si scelgano assistenti competenti 59,3; il servizio viene esaminato dal Capitolo generale ordinario 109,1h.

P

Parrocchia

documenti, informazioni e permessi per l'accettazione 54,1; convenzione da firmare e da mandare alla Curia generale 54,2.

Penitenzieri vaticani

particolare stato del Convento dei p.v. 182.

Periti (esperti)

da consultare prima di iniziare opere edilizie o restauri 39,1; nella commissione centrale del Capitolo generale 106.

Permuta (*Alienazioni)

Persona giuridica

designazione del legale rappresentante di una p.g. 31; i documenti legali della p.g. vengano custoditi in luogo sicuro 36,1; estinzione di una p.g. 36,2.

Postulatore generale

relazione al Capitolo generale ordinario 109,1f.

Precedenza

in tutto l'Ordine, nelle Province, Custodie e nei Conventi 22,1; tra i frati che hanno lo stesso ufficio 22,2.

Procuratore generale

sua nomina 112; partecipa al Capitolo generale come uditore 112; la sua



relazione al Capitolo generale ordinario 109,1b.

Professione religiosa

da firmare nel libro apposito 72,1; informarne il Ministro o Custode se il professo si trova fuori Provincia o Custodia 72,2; i documenti necessari in vista della rinuncia dei beni indichino gli Statuti provinciali e custodiali 74; condizioni per il cambiamento delle disposizioni prese sui propri beni dopo la professione solenne, o che si ricevono dopo la professione solenne 75;

Progetto (programma)

di una sufficiente autonomia economica per l'erezione di una Provincia 2,2; di una Custodia provinciale per diventare Provincia 5,2; l'avviato per una sufficiente autonomia economica di una Custodia 6,2; comunitario per

il funzionamento degli eremi 16,2; i frati del Convento stendano il progetto e un programma comunitario annuale 21; edilizio 39,1; operativo dell'Ordine 84; progetto quadriennale sia elaborato dai Capitoli provinciali e custodiali 125,2; quadriennale provinciale o custodiale sia in sintonia con sessennale dell'Ordine 125,3.

Provincia

condizioni per l'erezione 2; quando una P. cessa di essere tale 3,1; le norme transitorie per l'unione stabilite dal Ministro generale con il suo Definitorio 3,2; eretta da una Custodia 4,1; il giorno dell'erezione canonica sancito al Capitolo generale 4,2; ogni P. abbia un proprio frate nella Custodia del Sacro Convento di Assisi 10; Delegati della P. al Capitolo generale 100,1.

R

Rappresentante legale

designazione 31; il r. l. dell'Ordine rivendica i beni di una Provincia estinta 36,2.

Relazioni

il Ministro provinciale e il Custode provinciale presentino la r. sullo stato della Custodia nel Capitolo provinciale; in modo analogo si agisce per

una Custodia generale 5,1; r. presentate al Capitolo generale 109,1; siano inviate per tempo ai capitolari 109,1; decisione se in Capitolo vengano presentati le altre r. 109,2; quali r. devono essere lette integralmente in Capitolo generale ordinario 109,3; le r. dei Definitori generali siano a disposizione dei capitolari 109,4; presentino un'esposizione obiettiva della



realtà dell'Ordine 110,1-2; le r. per il Capitolo provinciale possono essere pubblicate 121; 122; nella r. per il Capitolo provinciale i visitatori esprimano la loro valutazione sulla vita e le attività dei frati e segnalino eventuali carenze 160,3.

S

Segretario del Capitolo
del Capitolo conventuale 171.

Segretario generale
viene eletto per scheda 111,2.

Segretario provinciale
è designato tra i Definitori eletti 124,2; compatibilità con l'ufficio di Vicario provinciale 124,2.

Statuti provinciali [e custodiali#]
devono stabilire le norme per dirigere una Custodia provinciale 8; fissare i suffragi per i genitori e i fratelli dei frati 24,3#; stabilire come comunicare a tutti i Conventi la relazione sullo stato economico della Provincia o Custodia 28,1#; disporre diversamente per la designazione del rappresentante legale della Provincia o Custodi, o di una persona giuridica 31#; emanare le norme per custodire in luogo sicuro tutti i documenti legali 36,1#; provvedere diversamente per gravi motivi, circa la partecipazione al Capitolo conventuale dei profes-

Revisori dei conti
nomina e compiti dei r. dei conti 90,2.

Ricorso
i frati possono far r. al Ministro generale 144,1.

si solenni nel post-noviziato 77,1#; concedere a tutti i professi solenni di una Custodia provinciale il diritto di partecipare al Capitolo custodiale 116,2; stabilire il suffragio diretto per presenza o per lettera nell'elezione del Ministro provinciale 117,1; decidere che il suffragio epistolare per l'elezione del Ministro provinciale sia ripetuto due o tre volte 117,3b-2; possono stabilire le modalità di elezione dei Custode provinciale 127,1; concedere il Capitolo proprio ad una Custodia provinciale 128,1; adottare cambiamenti nel sistema di elezione dei Delegati sia dei Conventi sia della Provincia 140; emanare la norme circa l'assenza del Custode provinciale e del Guardiano 154,2.

Suffragi
per i frati defunti nel proprio Convento 24,1; per i frati della propria Provincia o Custodia 24,1; per il Sommo Pontefice, per il Ministro generale, per l'ex-Ministro generale



24,2; per i genitori dei frati e i loro fratelli 24,3; per un novizio 25; dove-ri verso i defunti 26.

T

Telefono

quando è lecito al Ministro e Custode chiedere il parere dei Definitori per telefono 150,3-4.

U

Uditori ai Capitoli

Delegato del Ministro provinciale al Capitolo generale 9,3; Delegato del Ministro provinciale al Capitolo provinciale 9,4; Delegato generale per l'Animazione Missionaria 49; Delegato generale per la Formazione 83; nella Commissione centrale e nelle sessioni plenarie hanno esclusivamente voce consultiva 106; Pro-

Suffragio diretto (votazioni)

per presenza o per lettera nell'elezione del Ministro provinciale 117,1-3.

Trasferimento

da una Custodia generale a Conventi fuori di essa 166.

V

Vacanza (Vacatio)

dell'ufficio del Ministro generale e del suo Vicario 142; dell'ufficio del Ministro provinciale e del suo Vicario 153,2.

Vicario generale

è eletto per scheda dal Capitolo ge-

curatore dell'Ordine 112; Economo generale 113,1.

Uditori delle cause

designazione e composizione della commissione 88; loro compiti 90,1.

Uffici (incarichi)

nella Curia generale 145; sono retti da norme emanate dal Ministro generale con il suo Definitorio 146.

nerale 111,1; non può ricoprire altri uffici 111,1; assente da Roma con il Ministro generale 141,1; impedito nell'esercizio del suo ufficio 141,2.

Vicario provinciale

quando succede al Ministro provinciale che scade dall'ufficio durante il



quadriennio 118,3; è designato tra i Definitori eletti 124,2; l'ufficio di V.p. è compatibile con quello di Segretario provinciale 124,2.

Visita canonica

modo di comportarsi dei visitatori durante la v.c. 157,1; 158,2; ogni Conferenza e Federazione proponga al Ministro generale una lista di frati idonei per visitatori 157,2; oltre il Ministro provinciale anche quella del Custode provinciale 157,3; v.c. straordinaria del Ministro generale 157,4; generalizia durante ogni mandato provinciale 157,5; auspicabile la sua verifica 157,6; soggetti i frati, le case e i luoghi sacri 158,1; oggetto della v.c. 158,2-3; modo di comportarsi dei frati durante la v.c. 159; opera del visitatore al termine della

v.c. 160; informazioni che il Ministro provinciale deve dare al visitatore durante la v.c. 161; il risultato presentato al Capitolo provinciale 162.

Votazioni

modalità di voto nei Capitoli 92; richiesta maggioranza qualificata dei voti per l'approvazione dei testi legislativi 93,1; maggioranza richiesta quando si tratta di materia contro il diritto universale o di massima importanza 93,2; ulteriore discussione di una proposta negligenemente trascurata 94; ulteriore discussione di una proposta già approvata o già respinta 95; fine della discussione con votazione immediata 96; maggioranza richiesta per cambiare una norma degli Statuti generali riguardante la celebrazione del Capitolo generale 107.



INDICE GENERALE

Promulgazione	5
Capitolo I: Denominazione e struttura dell'Ordine	7
Capitolo II: La vita di unione con Dio	17
Capitolo III: La vita fraterna in comunione	19
Titolo I: Premessa	19
Titolo II: Il Capitolo conventuale	19
Titolo III: Gli obblighi della vita fraterna	21
Titolo IV: L'amministrazione dei beni	23
Capitolo IV: La missione dei frati	35
Titolo I: Attività missionaria dell'Ordine	35
Titolo II: L'apostolato parrocchiale	39
Titolo III: L'assistenza spirituale alle Clarisse e all'Ordine Francescano Secolare (OFS)	40
Titolo IV: L'apostolato mariano	42
Titolo V: L'attività ecumenica e il dialogo interreligioso	44
Titolo VI: Giustizia, Pace e Integrità del Creato	45
Titolo VII: Opere apostoliche speciali	47



Capitolo V: La formazione dei frati	49
Capitolo VI: Il governo dell'Ordine	53
Titolo I: Progetto operativo dell'Ordine	53
Titolo II: La celebrazione dei Capitoli	55
Titolo III: Il Ministro generale e il suo Definitorio	85
Titolo IV: Gli uffici e gli incarichi della Curia generale	86
Titolo V: Modo di procedere nelle adunanze del Definitorio	88
Titolo VI: Il Ministro provinciale e il suo Definitorio	90
Titolo VII: Il Ministro provinciale e i Guardiani	91
Titolo VIII: Il Custode generale e il suo Definitorio	91
Titolo IX: La visita canonica	91
Titolo X: La fraterna cooperazione tra le Province e Custodie	95
Titolo XI: Il Guardiano e il Capitolo conventuale	96
Titolo XII: I Conventi soggetti direttamente al Ministro generale	99

INDICI

Indice analitico	105
Indice generale	130



STATUTI GENERALI
DELL'ORDINE DEI FRATI MINORI CONVENTUALI

© Curia Generalizia dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali
Convento Ss. XII Apostoli, 51; 00187 Roma, ITALIA
Tutti i diritti riservati.
Edizione “pro manuscripto” – uso interno.

Pubblicazione:

Roma, settembre 2019


Imprimi potest:

Fra Carlos A. TROVARELLI, Ministro generale OFMConv
14 agosto 2019

A cura:

Ufficio generale per le comunicazioni [UGC]
Convento Ss. XII Apostoli, 51; 00187 Roma, ITALIA
www.ofmconv.net | web@ofmconv.net

Layout design, composizione, progetto della copertina:

 www.perbene.pl]

Stampa:



Wydawnictwo Ojców Franciszkanów
Niepokalanów
ul. o. M. Kolbego 5, 96-515 Teresin, POLSKA